Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 192

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 14 luglio 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 17 giugno 1983.

Autorizzazione alla sezione di credito agrario della Centrobanca - Banca centrale di credito popolare, ad effettuare le operazioni di credito industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante nuove norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale;

Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, il quale dispone che i finanziamenti agevolati sono effettuati dagli istituti di credito a medio termine, all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro;

Vista la richiesta della sezione di credito agrario della Centrobanca - Banca centrale di credito popolare, di essere inclusa tra gli istituti abilitati ad esercitare il credito agevolato previsto dal cennato decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, limitatamente alle iniziative aventi per oggetto investimenti relativi agli allevamenti di pesci e molluschi, con forzatura del ciclo di riproduzione, nonchè agli allevamenti zootecnici a carattere industriale ed alle attività mangimistiche e di trasformazione di prodotti agricoli;

Vista la delibera in data 31 maggio 1977, con la quale il C.I.P.E. ha stabilito, tra l'altro, che rientrano nei settori ammissibili alle agevolazioni creditizie di cui al ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, i progetti relativi agli allevamenti di pesci e molluschi, con forzatura del ciclo di riproduzione, nonchè agli allevamenti zootecnici a carattere industriale;

Considerato che le operazioni di trasformazione di prodotti agricoli e le attività mangimistiche sono strettamente connesse, per il loro carattere di strumentalità e accessorietà, con gli allevamenti zootecnici e con l'agricoltura industrializzata in genere;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare il suddetto istituto ad effettuare i finanziamenti in questione con i benefici previsti per il settore industriale dal decreto del Presidente della Repubblica n. 902;

Decreta:

La sezione di credito agrario della Centrobanca - Banca centrale di credito popolare, è autorizzata ad effettuare le operazioni di credito industriale previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, limitatamente alle iniziative aventi per oggetto investimenti relativi agli allevamenti di pesci e molluschi, con forzatura del ciclo di riproduzione, nonchè agli allevamenti zootecnici a carattere industriale e alle connesse attività mangimistiche ed a quelle di trasformazione di prodotti agricoli.

L'istituto anzidetto effettuerà le operazioni di cui sopra nell'osservanza delle norme di legge e di statuto che ne regolano l'attività.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1983

Il Ministro: GORIA

(3832)

DECRETO 30 giugno 1983.

Variazione automatica per il semestre luglio-dicembre 1983 del tasso di interesse di riferimento da applicare ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, modificata ed integrata dalla legge 25 maggio 1978, n. 234, recante modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 23 dicembre 1975, n. 720 e 25 maggio 1978, n. 234, recanti modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante: « Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima »;

Visto il decreto ministeriale in data 2 aprile 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 29 maggio 1979 come risulta modificato dal decreto ministeriale n. 281777 del 5 giugno 1981, con il quale, ai sensi dell'art. 2 della predetta legge n. 234, si dispone, all'art. 1, che il costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito mobiliare varierà, con periodicità semestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia e, all'art. 2, che la commissione riconosciuta agli istituti di credito potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto ministeriale n. 730550/73PG del 23 marzo 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 28 marzo 1983 con cui è stato fissato nella misura del 18,95 % il costo medio della provvista dei fondi per il semestre gennaio-giugno 1983 e stabilita la commissione per l'anno corrente come segue:

2,15 % per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nella aliquota stabilita dalla legge 28 gennaio 1983, n. 53, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953;

2 % per quelle soggette alla predetta imposta sostitutiva nella aliquota in vigore anteriormente al decreto-legge n. 953 citato e convertito nella legge n. 53 già citata;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato in conformità delle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, è pari al 18,95 %;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio di provvista dei fondi per le operazioni previste dalle norme indicate in premessa è pari al 18,95 % per il semestre luglio-dicembre 1983.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva il tasso di riferimento per il semestre luglio-dicembre 1983 da applicare alle operazioni di finanziamento contemplate dalle leggi citate nelle premesse è pari:

al 21,10 % per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953;

al 20,95 % per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore anteriormente al decreto-legge n. 953 citato e convertito nella legge n. 53 pure citata.

Detto tasso avrà vigore dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1983

Il Ministro: GORIA

(4216)

DECRETO 30 giugno 1983.

Tasso di riferimento da applicare, nel semestre luglio-dicembre 1983, alle operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta all'interno a tassi variabili, ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti alle esportazioni e, in particolare, l'art. 18, quarto comma, il quale dispone che le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni predette sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto in data 3 marzo 1981, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1981, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 256 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 100 del 10 aprile 1981, recante norma per la determinazione del tasso di riferimento per finanziamenti all'esportazione effettuati con emissioni di obbligazioni e certificati di deposito a medio termine a tasso variabile, nonché con emissioni di certificati di deposito e buoni fruttiferi a tasso fisso con durata non superiore a 19 mesi;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto del 3 marzo 1981 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità semestrale, del costo della provvista dei fondi, sulla base della comunicazione della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 21 marzo 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 30 marzo 1983, con il quale il tasso di riferimento da applicare sulle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato per il semestre gennaio-giugno 1983 nella misura del 23,13 % e che detto tasso è così composto:

a) 21,38 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

b) 1,75 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per l'anno 1983;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 3 marzo 1981, è pari al 20,83 % per il semestre luglio-dicembre 1983, mentre la commissione annua onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito per gli oneri connessi alla loro attività resta pari all'1,75 %;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista, effettuata con emissioni di obbligazioni e certificati di deposito a medio termine a tasso variabile, nonché con emissioni di certificati di deposito e buoni fruttiferi a tasso fisso con durata non superiore a 19 mesi, per le operazioni creditizie previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, è pari al 20,83 % per il semestre luglio-dicembre 1983.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,75 %, il tasso di riferimento per detto periodo è pari al 22,58 %.

Resta inteso che la suddetta misura della commissione dell'1,75 % rimane fissa per tutta la durata dell'operazione ammessa alle agevolazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1983

Il Ministro: GORIA

(4192)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 giugno 1983.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento nell'anno 1982 di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che nel giorno 5 novembre 1982 si è verificato l'irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici del registro, a causa delle misure di sicurezza adottate a seguito di segnalazione anonima circa la presenza di un ordigno esplosivo nell'edificio di via S. Caterina d'Alessandria, sede degli uffici finanziari di Firenze;

Ritenuto che, in conseguenza, di tale evento di carattere eccezionale, si è verificato l'irregolare funzionamento dei predetti uffici;

Ritenuto, altresì, che la situazione determinatasi rientra nelle previsioni del citato decreto-legge n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576;

Decreta:

E' accertato per il giorno 5 novembre 1982 l'irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici del registro:

Firenze « Atti privati »;
Firenze « Atti pubblici »;
Firenze « Affitti, bollo e demanio »;
Firenze « Successioni e atti giudiziari ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1983

Il Ministro: FORTE

(3934)

DECRETO 6 luglio 1983.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento nell'anno 1983 di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che nei giorni 8, 10, 15, 16 e 21 febbraio 1983, si è verificato l'irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici del registro, a causa delle misure di sicurezza adottate, a seguito di segnalazioni anonime circa la presenza di ordigni esplosivi nell'edificio cui hanno sede gli uffici finanziari di Firenze;

Ritenuto che, in conseguenza di tale evento di carattere eccezionale, si è verificato l'irregolare funzionamento dei predetti uffici;

Ritenuto, altresì, che la situazione determinatasi rientra nelle previsioni del citato decreto-legge n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576;

Decreta:

E' accertato per i giorni 8, 10, 15, 16 e 21 febbraio 1983, l'irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici del registro:

Firenze « Atti pubblici »;
Firenze « Successioni e atti giudiziari »;
Firenze « Atti privati »;
Firenze « Affitti, bollo e demanio ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1983

Il Ministro: FORTE

(4199)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 10 giugno 1983.

Disciplina per l'impiego nelle confezioni delle specialità medicinali di bollini autoadesivi a lettura automatica.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 12 della legge 26 aprile 1982, n. 181, l'art. 3 della legge 12 ottobre 1982, n. 754 e l'art. 8 del decreto-legge 11 maggio 1983, n. 176, che autorizzano il Ministro della sanità ad adottare con proprio decreto disposizioni per l'impiego nelle confezioni delle specialità medicinali di fustellati o bollini autoadesivi a lettura automatica;

Ritenuta la necessità di attivare la rilevazione sistematica dei dati qualitativi e quantitativi sul consumo dei farmaci al fine di assicurare un più rigoroso controllo della spesa farmaceutica e di rendere disponibili le informazioni necessarie per lo svolgimento delle indagini statistiche ed epidemiologiche, nonché per la definizione di una coerente politica nazionale del farmaco, tenuto conto delle indicazioni dell'art. 29 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Rilevata altresì la necessità di adottare misure idonee a rendere più efficace nel settore del farmaco l'azione di prevenzione e di repressione dei comportamenti dolosi in danno del Servizio sanitario nazionale;

Considerata l'opportunità di razionalizzare le procedure e gli adempimenti connessi alla gestione dei rapporti amministrativo-contabili tra le farmacie ed il Servizio sanitario nazionale, introducendo i presupposti per favorire il processo di automazione della distribuzione del farmaco nonchè delle strutture del sistema sanitario;

Ritenuto inoltre necessario adottare sin d'ora misure preordinate alla estensione, in una prospettiva ravvicinata, della rilevazione sistematica dei dati all'intero sistema delle prescrizioni sanitarie, ai fini del rigoroso controllo della spesa sanitaria e delle indagini statistico-epidemiologiche, in armonia con quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Ravvisata, in relazione agli obiettivi sopra indicati, l'opportunità di pianificare il complesso degli interventi conseguenti, avendo anche riguardo alle esigenze operative degli enti e delle aziende coinvolte;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il codice delle specialità medicinali ad uso umano, che costituisce a tutti gli effetti di legge numero di registrazione.

Il codice è composto da sette cifre, identificative del tipo di confezione per ciascuna specialità medicinale, precedute dalla cifra zero e seguite da una cifra di controllo.

Nell'allegato tecnico che forma parte integrante del presente decreto sono definite le modalità di calcolo della predetta cifra di controllo.

Entro centoventi giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Ministero della sanità provvede all'attribuzione del codice nei confronti di tutte le specialità medicinali ad uso umano fino a quella data registrate.

Dell'attribuzione del codice è data comunicazione alle ditte produttrici le quali, entro i trenta giorni successivi alla comunicazione stessa, devono far pervenire al Ministero della sanità segnalazione di eventuali discordanze od omissioni rilevate al fine delle conseguenti rettifiche od integrazioni.

Trascorsi i trenta giorni il Ministero della sanità provvede alla pubblicazione dei codici assegnati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Successivamente al termine indicato nel precedente quarto comma, il codice viene assegnato con lo stesso decreto di autorizzazione alla immissione in commercio della specialità medicinale.

Art. 2.

Con successivi decreti del Ministro della sanità viene regolamentata l'attribuzione di codici identificativi ai galenici preconfezionati nonché ad altri prodotti e presidi soggetti a regime autorizzativo da parte del Ministero della sanità o comunque impiegati od erogati nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

Art. 3.

Tutte le confezioni di farmaci soggette per legge all'obbligo di fustellatura devono essere munite, in luogo della fustella, di un bollino autoadesivo rispondente ai requisiti di cui ai successivi articoli.

A decorrere dal 30 giugno 1984 le ditte produttrici del farmaco devono immettere nel ciclo distributivo esclusivamente confezioni conformi al disposto del comma precedente, ferma restando la facoltà di adeguarsi anticipatamente alla presente normativa.

Le confezioni in deposito presso le aziende distributrici e presso le farmacie possono essere esitate fino a centoventi giorni dalla data di cui al comma precedente, anche se non conformi al disposto del primo comma.

Art. 4.

Il bollino di cui all'art. 3 deve essere apposto sulle confezioni esclusivamente a cura del produttore del farmaco, in modo da consentire, per tutto il periodo di validità del farmaco, la permanenza del bollino sulle confezioni medesime.

Le caratteristiche di adesività del bollino devono garantirne l'agevole distacco da parte del farmacista per la successiva applicazione, mediante adesione permanente e definitiva, sulle ricette adottate dal Servizio sanitario nazionale.

Le caratteristiche di costruzione e di adesività del bollino devono essere tali da garantire, a sviluppo ultimato del potere di adesività finale, la distruzione o il palese deterioramento del bollino come conseguenza di tentativi di rimozione dello stesso per distacco.

La confezione soggetta all'obbligo del bollino deve recare a stampa, nella zona ricoperta dal bollino stesso, la dicitura « Confezione dispensata dal SSN », che deve risultare leggibile dopo il distacco del bollino.

Art. 5.

Il bollino di cui all'art. 3 deve riportare a stampa le seguenti indicazioni:

a) codice della specialità medicinale;

b) denominazione;

c) prezzo di vendita al pubblico;

d) titolare dell'autorizzazione o legale rappresentante del titolare estero;

e) estremi del provvedimento CIP di determinazione del prezzo;

f) tipo di partecipazione alla spesa da parte degli assistiti.

Art. 6.

L'indicazione del codice delle specialità medicinali, ai sensi del precedente art. 5, lettera *a*), deve essere effettuata sia mediante la tecnica di rappresentazione a barre, sia in chiaro con caratteri OCR-A secondo le disposizioni contenute nell'allegato tecnico di cui allo art. 1.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alla rappresentazione del codice sull'etichetta esterna delle confezioni di specialità medicinali non soggette all'obbligo del bollino.

Art. 7.

Le dimensioni del bollino sono fissate in mm 40 per mm 24 con una tolleranza in eccesso per ciascuna misura di mm 2.

Le indicazioni di cui all'art. 5 devono essere stampate sul bollino secondo quanto specificato nel citato allegato tecnico.

Art. 8.

L'adeguamento del bollino a seguito di variazioni del prezzo di vendita al pubblico deve essere effettuato in modo tale da non alterare il coefficiente di riflessione e di contrasto del bollino stesso e, comunque, da non comprometterne la leggibilità attraverso strumenti di lettura automatica.

Art. 9.

Allo scopo di consentire una più efficace azione di prevenzione e di repressione dei fenomeni di contraffazione e di altri comportamenti dolosi in danno del Servizio sanitario nazionale, e ad integrazione del sistema di adesività definito al precedente art. 4, le ditte produttrici del farmaco devono introdurre sul bollino elementi di stampa di sicurezza costituenti un contrassegno rilevabile alla lampada di Wood, nonché eventuali ulteriori sistemi di sicurezza diretti ad individuare impieghi fraudolenti del bollino stesso.

I predetti elementi di sicurezza devono essere tali da non compromettere la leggibilità del bollino mediante strumenti di lettura automatica.

Le ditte produttrici del farmaco devono dare comunicazione in via riservata al Ministero della sanità del contrassegno adottato, nonché delle caratteristiche degli ulteriori sistemi di sicurezza adottati.

Art. 10.

Al fine di consentire l'acquisizione sistematica delle informazioni attinenti all'intero sistema delle prescrizioni sanitarie, per il rigoroso controllo della spesa sanitaria e per le indagini statistiche ed epidemiologiche, il Ministro della sanità adotta con proprio decreto, sentiti il Consiglio sanitario nazionale, le istituzioni e gli organismi rappresentativi interessati, di-

sposizioni per l'impiego nel Servizio sanitario nazionale di ricettari unici standardizzati a lettura automatica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

ALLEGATO TECNICO

1. MODALITÀ DI CALCOLO DELLA CIFRA DI CONTROLLO DEL CODICE DELLE SPECIALITÀ MEDICINALI.

La cifra di controllo del codice delle specialità medicinali viene determinata attraverso le seguenti operazioni effettuate sulle altre otto cifre.

Siano:

$$a_1\ a_2\ a_3\ a_4\ a_5\ a_6\ a_7\ a_8$$

le prime otto cifre a sinistra del codice della specialità medicinale. Si determinano i valori dei seguenti prodotti:

$$x_1 = 2 \cdot a_2$$
$$x_2 = 2 \cdot a_4$$
$$x_3 = 2 \cdot a_6$$
$$x_4 = 2 \cdot a_8$$

Sia *P* la somma dei quozienti e dei resti ottenuti dividendo x_1, x_2, x_3, x_4 per 10.

Sia *D* la somma delle cifre a_1, a_3, a_5, a_7 del codice. Si determini il valore:

$$S = P + D$$

Il resto della divisione di *S* per 10 è la cifra di controllo.

2. TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE DEL CODICE DELLE SPECIALITÀ MEDICINALI.

2.1. *Specificazione dei caratteri OCR-A.*

Le specifiche relative alle caratteristiche tecniche per la stampa dei caratteri OCR-A sono quelle indicate dalla ECMA (European Computer Manufactures Association), nel volume « Standard ECMA for the Alphanumeric Character Set OCR-A for Optical Recognition ». Copia del testo è consultabile presso il Ministero della sanità.

Nella rappresentazione in caratteri OCR-A il codice delle specialità medicinali deve essere preceduto dalla lettera A, avente funzioni di identificatore di campo per apparecchiature di lettura automatica.

Le dimensioni dei caratteri OCR-A da utilizzare sono quelle indicate dalla ECMA come tipo 1 nel sottoinsieme numerico (OCR-A, Size 1), che prevede un'altezza standard pari a mm 2,74. Il disallineamento verticale dei singoli caratteri deve essere tale che l'intero codice risulti contenuto in un'altezza pari a mm 3. La lunghezza dell'intero codice stampato non deve essere inferiore a mm 25.

2.2. *Specifiche per la rappresentazione a barre.*

2.2.1. *Espressione del codice con sistema di numerazione in base 32.*

Il codice delle specialità medicinali rappresentato con la tecnica di codifica a barre viene espresso mediante un sistema di numerazione in base 32, che consente di rappresentare le nove cifre del codice con sei caratteri alfanumerici.

La tecnica adottata per la numerazione in base 32 prevede l'uso delle cifre da 0 a 9 e delle lettere dell'alfabeto inglese ad eccezione delle lettere A, E, I, O.

La trasformazione dal sistema di numerazione in base 10 a quello in base 32, e viceversa, deve essere fatta tenendo conto delle corrispondenze indicate nella tabella I.

TABELLA I

Carattere della numerazione in base 32	Valore corrispondente in base 10	Carattere della numerazione in base 32	Valore corrispondente in base 10
0	0	K	17
1	1	L	18
2	2	M	19
3	3	N	20
4	4	P	21
5	5	Q	22
6	6	R	23
7	7	S	24
8	8	T	25
9	9	U	26
B	10	V	27
C	11	W	28
D	12	X	29
F	13	Y	30
G	14	Z	31
H	15		
J	16		

2.2.2. *La rappresentazione a barre.*

Le caratteristiche della tecnica adottata per la rappresentazione a barre del codice delle specialità medicinali, espresso con il sistema di numerazione in base 32, sono di seguito specificate.

Ogni carattere viene rappresentato con nove elementi, cinque barre e quattro spazi, dei quali tre sono larghi e sei sono stretti.

Lo spazio fra l'ultima barra di un carattere e la prima del successivo non ha contenuto informativo.

In questa tecnica di rappresentazione, il codice viene preceduto e seguito dal carattere asterisco (*) avente funzione di delimitatore del campo per le apparecchiature di lettura automatica.

Nella tabella II sono indicate le configurazioni di barre e spazi dei caratteri rappresentabili con la tecnica adottata.

I nove elementi consentono una rappresentazione dei caratteri con il sistema binario: agli elementi larghi viene assegnato convenzionalmente il valore 1, a quelli stretti il valore

TABELLA II

Carattere	Rappresentazione a barre	Valori binari delle barre	Valori binari degli spazi
1		10001	0100
2		01001	0100
3		11000	0100
4		00101	0100
5		10100	0100
6		01100	0100
7		00011	0100
8		10010	0100
9		01010	0100
0		00110	0100
A		10001	0010
B		01001	0010
C		11000	0010
D		00101	0010
E		10100	0010
F		01100	0010
G		00011	0010
H		10010	0010
I		01010	0010
J		00110	0010
K		10001	0001
L		01001	0001
M		11000	0001
N		00101	0001
O		10100	0001
P		01100	0001
Q		00011	0001
R		10010	0001
S		01010	0001
T		00110	0001
U		10001	1000
V		01001	1000
W		11000	1000
X		00101	1000
Y		10100	1000
Z		01100	1000
–		00011	1000
		10010	1000
SPAZIO		01010	1000
*		00110	1000
$		00000	1110
/		00000	1101
+		00000	1011
%		00000	0111

2.2.3. *Dimensioni e tolleranze.*

Il codice della specialità medicinale stampato con la tecnica di codifica a barre deve avere le seguenti dimensioni minime:

lunghezza mm 28;
altezza mm 7,5.

Gli spessori delle singole barre e dei singoli spazi devono rispettare i seguenti valori:

a) *Barre e spazi stretti*:

lo spessore nominale delle barre e degli spazi stretti può essere scelto fra i due seguenti valori: mm 0,250 ovvero mm 0,254 (millesimi di pollice 10).

Il valore scelto assume il nome convenzionale di modulo e viene indicato con il simbolo *M;*

b) *Barre e spazi larghi*:

lo spessore nominale delle barre e degli spazi larghi (indicato con il simbolo *S*) deve essere tale che il rapporto fra *S* ed *M* risulti uguale a 2,5;

c) *Spazio tra un carattere e l'altro*:

lo spessore nominale dello spazio tra un carattere e l'altro deve essere uguale al modulo.

Gli spessori effettivi dei singoli elementi del codice stampato (barre, spazi e spazi di separazione dei caratteri) possono differire dal loro valore nominale nei limiti della tolleranza (indicata con il simbolo *T*) calcolata nel modo seguente:

$$T = \frac{4}{27} \cdot \left(\frac{S}{M} - \frac{2}{3} \right) \cdot M$$

Restano comunque ferme le dimensioni minime fissate precedentemente per l'intero codice.

2.2.4. *Difetti di stampa.*

Eventuali difetti di stampa devono rispettare i seguenti vincoli:

a) *Irregolarità dei margini di demarcazione fra barre e spazi*:

il margine di demarcazione fra barra e spazio è definito come il luogo dei centri di cerchi di mm 0,150 di diametro che abbiano il 50 % della superficie nera.

Le irregolarità dei margini così definiti devono essere tali che lo spessore delle barre e degli spazi rientri nelle tolleranze di cui al punto precedente su tutta l'altezza di ogni elemento del codice.

b) *Macchie di inchiostro negli spazi e mancanza di inchiostro nelle barre stampate*:

eventuali macchie di mchiostro negli spazi e/o mancanza di inchiostro nelle barre devono avere superficie inferiore a quella di un cerchio di mm 0,75 di diametro.

2.3. *Caratteristiche ottiche di riflessione.*

Si definisce «zona di rispetto» del codice l'area ad esso circostante, avente in ogni suo punto un coefficiente di riflessione uguale o superiore ad un determinato valore minimo.

Per assicurare la leggibilità del codice delle specialità medicinali mediante dispositivi di lettura automatica, la stampa dello stesso deve essere effettuata su un fondo bianco tale da garantire, per l'intera zona di rispetto e per gli spazi interstiziali del codice un coefficiente di riflessione (indicato con il simbolo *R*) non inferiore a 0,55 di quella presentata dai campioni di bianco ideale.

I caratteri dei codici (barre e OCR-A) devono essere stampati con inchiostro nero e devono presentare un coefficiente di riflessione (indicato con *R*) tale che il contrasto

$$\frac{R_s - R_b}{R_s}$$

sia superiore a 0,65.

Il coefficiente di riflessione deve essere misurato con una sorgente che emette luce in tutto lo spettro del rosso e del vicino infrarosso (da 630 a 1200 nanometri).

La posizione del codice relativamente alla zona di rispetto deve soddisfare i seguenti vincoli di distanza minima (in mm) fra i loro margini esterni:

Distanza \ Codice	A barre	OCR-A
a sinistra	8	6
a destra	3	8
in alto	1	3,5
in basso	1	4,5

Restano così determinate le dimensioni minime della zona di rispetto, che risultano essere:

la base uguale alla lunghezza del codice più le distanze a sinistra e a destra;

l'altezza uguale all'altezza del codice più la distanza in alto e in basso.

3. SUDDIVISIONE IN AREE DEL BOLLINO DELLE SPECIALITÀ MEDICINALI.

Al fine di ottimizzare le dimensioni complessive del bollino nel rispetto dei vincoli imposti da un'efficiente lettura automatica dei codici, il supporto viene idealmente suddiviso in quattro aree, per ciascuna delle quali vengono indicati, nel seguito, i requisiti obbligatori di dimensione e contenuto.

Il numero che identifica l'area fa riferimento alla posizione corrispondente nel disegno del bollino riportato in figura 1; fra parentesi sono indicate le dimensioni minime, rispettivamente orizzontale e verticale, di ogni singola area.

Area 1 (*mm* 40 × *mm* 8,5):

quest'area deve contenere il codice della specialità medicinale stampato con la tecnica di rappresentazione a barre.

Area 2 (*mm* 40 × *mm* 3,5):

in quest'area deve essere stampato, mediante inchiostri ad alta riflettenza della luce e quindi ciechi alla lettura ottica, il nome commerciale della specialità medicinale.

Area 3 (*mm* 40 × *mm* 3):

quest'area deve contenere il codice della specialità medicinale stampato in caratteri OCR-A.

Area 4 (*mm* 40 × *mm* 9):

in quest'area devono essere stampati, mediante inchiostri ad alta riflettenza della luce e quindi ciechi alla lettura ottica, le seguenti informazioni:

il titolare dell'autorizzazione alla immissione in commercio od il legale rappresentante del titolare estero;

il prezzo di vendita al pubblico della specialità medicinale;

gli estremi del provvedimento CIP di variazione del prezzo;

il tipo di partecipazione alla spesa da parte degli assistiti.

FIGURA 1

STRUTTURA E DIMENSIONI DEL BOLLINO

(4070)
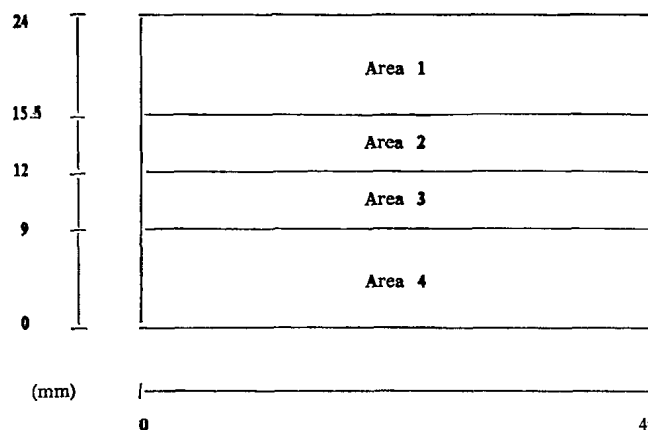
COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1677/83 del Consiglio, del 21 giugno 1983, che fissa, per il raccolto 1983, i prezzi d'obiettivo, i prezzi d'intervento e i premi concessi agli acquirenti del tabacco in foglia, i prezzi d'intervento derivati del tabacco in colli, nonché le qualità di riferimento.

Pubblicato nel n. L 170 *del 28 giugno 1983.*

(160/C)

Regolamento (CEE) n. 1678/83 del Consiglio, del 21 giugno 1983, relativo alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere che modifica taluni contingenti a dazio nullo aperti dal Regno Unito per il 1983 conformemente al protocollo n. 1 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia.

Regolamento (CEE) n. 1679/83 del Consiglio, del 21 giugno 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1039/82 che fissa le norme generali relative alla fornitura di grassi del latte, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1982, ad alcuni paesi in via di sviluppo e ad alcuni organismi specializzati.

Regolamento (CEE) n. 1680/83 del Consiglio, del 21 giugno 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1040/82 relativo alla fornitura di grassi del latte, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1982, ad alcuni paesi in via di sviluppo e ad alcuni organismi specializzati.

Regolamento (CEE) n. 1681/83 della commissione, del 23 giugno 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1682/83 della commissione, del 23 giugno 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1683/83 della commissione, del 23 giugno 1983, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1684/83 della commissione, del 20 giugno 1983, relativo alla fornitura di riso lavorato a grani lunghi alla Repubblica dell'Ecuador a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1685/83 della commissione, del 22 giugno 1983, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 40.000 tonnellate di frumento duro detenuto dall'organismo d'intervento italiano.

Regolamento (CEE) n. 1686/83 della commissione, del 22 giugno 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli abiti a giacca e ai completi, tessuti, della categoria di prodotti n. 29 (codice 0290), originari dell'Indonesia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1687/83 della commissione, del 22 giugno 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli abiti a giacca e ai completi, tessuti, della categoria di prodotti n. 29 (codice 0290), originari del Pakistan, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1688/83 della commissione, del 22 giugno 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai vestiti e ai completi a maglia, della categoria di prodotti n. 75 (codice 0750), originari delle Filippine, beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1689/83 della commissione, del 23 giugno 1983, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 2661/80 che stabilisce modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini.

Regolamento (CEE) n. 1690/83 della commissione, del 23 giugno 1983, che modifica i regolamenti (CEE) n. 368/77 e (CEE) n. 443/77, relativi alla vendita di latte scremato in polvere d'ammasso pubblico destinato all'alimentazione degli animali diversi dai vitelli giovani.

Regolamento (CEE) n. 1691/83 della commissione, del 23 giugno 1983, che fissa, per la campagna 1983/1984, i prezzi di riferimento delle pere.

Regolamento (CEE) n. 1692/83 della commissione, del 23 giugno 1983, che fissa, per la campagna 1983/1984, il prezzo d'offerta comunitario delle pere applicabile nei confronti della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 1693/83 della commissione, del 23 giugno 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1203/73 che fissa i coefficienti di adattamento da applicare ai prezzi d'acquisto nel settore degli ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 1694/83 della commissione, del 23 giugno 1983, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1695/83 della commissione, del 23 giugno 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1696/83 della commissione, del 23 giugno 1983, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 1697/83 della commissione, del 23 giugno 1983, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1698/83 della commissione, del 23 giugno 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1699/83 della commissione, del 23 giugno 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1618/83 della commissione, del 15 giugno 1983, che fissa, per la campagna 1983/1984, il prezzo minimo da pagare ai produttori, nonché l'importo dell'aiuto alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (« *Gazzetta Ufficiale* » n. L 159 del 17 giugno 1983).

Pubblicati nel n. L 165 *del 24 giugno* 1983.

(161/C)

Regolamento (CEE) n. 1700/83 della commissione, del 23 giugno 1983, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 168 *del 27 giugno 1983.*

(162/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Determinazione dei criteri per la valutazione delle domande prodotte dagli istituti di credito speciale sul fondo speciale di rotazione di cui all'art. 13 della legge 26 aprile 1983, n. 130. (Deliberazione 19 maggio 1983).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 52 della legge 7 agosto 1982, n. 526, che ha costituito un fondo speciale di rotazione destinato all'acquisto di titoli mobiliari emessi da istituti speciali di credito a medio termine per il finanziamento agevolato, ai sensi delle vigenti leggi di incentivazione, di investimenti per impianti industriali, per costruzioni di immobili con destinazione abitativa non inferiore al 70% e per l'ammodernamento delle imprese esercenti il commercio;

Visto l'art. 13 della legge 26 aprile 1983, n. 130, con il quale il fondo anzidetto è stato aumentato per il 1983 di 500 miliardi di lire;

Considerato che il citato art. 52 attribuisce al CIPE la determinazione, secondo gli obiettivi della programmazione economica, di criteri per la valutazione delle domande prodotte dagli istituti di credito speciale;

Vista la nota informativa predisposta dal Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Dello stanziamento di cui al citato art. 13:

a) lire 250 miliardi saranno destinati alla sottoscrizione di obbligazioni per finanziare la costruzione di immobili, purché realizzati nelle aree di particolare tensione abitativa di cui alla legge 25 marzo 1982, n. 94, art. 13. Tale ammontare sarà assegnato agli istituti interessati in proporzione all'ammontare delle richieste presentate;

b) lire 250 miliardi saranno destinati alla sottoscrizione di obbligazioni per il finanziamento di investimenti in impianti industriali e l'ammodernamento delle imprese esercenti il commercio.

Per quanto concerne le domande di cui al punto *b)* sarà data priorità alle richieste che non superino l'importo di finanziamento di lire 3 miliardi per ciascuna operazione

La valutazione sarà basata sul contributo dei singoli progetti al raggiungimento degli obiettivi del Piano a medio termine, cioè l'incremento del valore aggiunto, il sostegno dell'occupazione e lo sviluppo del Mezzogiorno

Le domande presentate degli istituti abilitati a partecipare alla ripartizione del fondo di rotazione dovranno pertanto contenere i dati relativi a detto contributo nei termini previsti dalla nota informativa citata in premessa

Roma, addì 19 maggio 1983

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
BODRATO

(4228)

Determinazione dei criteri di riparto del Fondo investimenti ed occupazione di cui all'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, fra amministrazioni centrali e regionali e fra settori di intervento e dei parametri di valutazione dei progetti. (Deliberazione 19 maggio 1983).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, primo comma, che dispone lo stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1983, della somma di lire 1.300 miliardi per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nella edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela di beni ambientali e culturali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria;

Considerato che l'art. 21 anzidetto, in aggiunta allo stanziamento sopra precisato, autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI), fino alla concorrenza del controvalore di 1.000 miliardi di lire, per la contrazione di appositi mutui per il finanziamento degli stessi progetti;

Considerato che il medesimo art. 21 attribuisce al CIPE il compito di stabilire, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, i criteri di ripartizione dello stanziamento tra amministrazioni centrali e regionali e tra settori di intervento, nonché i parametri di valutazione dei progetti;

Considerata altresì la necessità di fissare talune direttive alle amministrazioni intese ad assicurare la rispondenza dello stanziamento alle finalità e agli indirizzi del dettato legislativo;

Considerato che il Comitato, nella seduta del 5 maggio 1983, ha preso atto del manuale di valutazione degli investimenti pubblici predisposto dal nucleo di valutazione;

Udita la relazione e preso atto delle proposte del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Sono ammissibili al finanziamento di cui alle premesse i progetti, realizzabili entro un periodo di tempo massimo di cinque anni dalla apertura dei cantieri, presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato, dalle amministrazioni regionali e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

Ciascuna delle amministrazioni anzidette, nelle materie di rispettiva competenza, presenta i progetti, propri o degli enti da essa vigilati, chiarendo i criteri di priorità che ne hanno determinato la scelta e collocando ciascun progetto nel contesto dei rispettivi piani settoriali, se esistenti.

Sono escluse le proposte relative alla sola revisione prezzi o comunque al finanziamento di opere già realizzate.

2. Sono considerati «immediatamente eseguibili» i progetti per i quali esistano i presupposti per procedere all'apertura dei cantieri entro centoventi giorni a decorrere dalla delibera del CIPE di concessione del finanziamento.

3. Allo scopo di sostenere gli investimenti in materia di competenza regionale, non meno del 40% dei fondi di cui alle premesse è destinato al finanziamento dei progetti proposti dalle amministrazioni regionali e dalle province autonome di Trento e Bolzano, ferma restando per queste ultime la riserva ad esse spettante ai sensi e per gli effetti dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

4. La ripartizione settoriale dei mezzi per il finanziamento dei progetti si baserà sulla stima della capacità dei singoli settori di contribuire alla realizzazione degli obiettivi del piano a medio termine, cioè incremento del valore aggiunto, sostegno dell'occupazione e sviluppo del Mezzogiorno.

5. I progetti saranno valutati in base ai seguenti parametri:

A) saggio di rendimento interno e valore attuale netto sia finanziario che economico;

B) indicatori della struttura costi-benefici e del contributo agli obiettivi del piano a medio termine;

C) tempi di realizzazione dell'investimento.

Per consentire la suddetta valutazione:

a) le domande di finanziamento dovrano essere corredate dall'apposita scheda predisposta dal Ministero del bilancio, compilata secondo le direttive del Ministero medesimo;

b) nella stima dei costi e dei benefici economici e finanziari e nel calcolo del saggio di rendimento interno e del valore attuale netto, le amministrazioni proponenti terranno conto delle metodologie illustrate nel manuale citato nelle premesse;

c) accantonamenti per revisione prezzi dovranno essere esplicitamente previsti nel piano finanziario di ciascun progetto;

Raccomanda

allo scopo di evitare un'eccessiva polverizzazione degli interventi, che le amministrazioni tengano conto dell'opportunità di presentare un numero limitato di progetti per assicurare un impatto significativo nei rispettivi settori;

al fine di facilitare il coordinamento dei finanziamenti del FIO con quelli della BEI, che le amministrazioni presentino, per quanto possibile, progetti articolati su più lotti distinti, ciascuno dei quali abbia una sua specifica autonomia funzionale.

Roma, addì 19 maggio 1983

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice Presidente del CIPE
BODRATO

(4229)

Riparto di fondi alle regioni ed all province autonome

Con deliberazione adottata nella seduta del 19 maggio 1983, in applicazione del decreto-legge 152/1980, convertito nella legge n. 298/80, il CIPE ha così ripartito la somma di lire 120 miliardi, iscritta per l'esercizio 1983, ex art. 1, lettera *b*), della legge n. 53/82, per le opere idrauliche e di navigazione interna:

a) lire 90 miliardi, per opere idrauliche:

Piemonte	7.090.200.000
Valle d'Aosta	1.304.100.000
Lombardia	6.095.250.000
Veneto	4.285.350.000
Trento	2.553.750.000
Bolzano	2.957.400.000
Friuli-Venezia Giulia	2.291.850.000
Emilia-Romagna	5.950.800.000
Liguria	2.060.100.000
Toscana	7.559.100.000
Umbria	2.996.100.000
Marche	3.252.600.000
Lazio	4.365.900.000
Abruzzo	3.988.800.000
Molise	1.582.650.000
Campania	4.222.350.000
Basilicata	3.284.100.000
Puglia	4.120.650.000
Calabria	4.757.850.000
Sicilia	7.158.150.000
Sardegna	8.122.950.000
Totale .	90.000.000.000

b) lire 30 miliardi, per l'esecuzione di opere di navigazione interna:

Piemonte	3.840.000.000
Lombardia	4.639.720.000
Veneto	10.000.280.000
Trento	333.430.000
Friuli-Venezia Giulia	333.430.000
Emilia-Romagna	5.520.000.000
Toscana	1.500.000.000
Umbria	1.500.000.000
Lazio	1.500.000.000
Campania	500.570.000
Sardegna	332.570.000
Totale .	30.000.000.000

Con deliberazione adottata nella seduta del 1° maggio 1983, in applicazione del decreto-legge 152/1980, convertito nella legge n. 298/80, il CIPE ha così ripartito la somma di lire 53,5 miliardi — relativa a risorse finanziarie 1983, ex art. 1, lettera *d*), della legge n. 53/82 — per la realizzazione degli interventi nel settore delle sistemazioni idrauliche, connesse con le opere di accumulo, di riparto e di adduzione delle acque ad uso irriguo:

Regioni e province autonome	Importi (in milioni di lire)
Valle d'Aosta	550
Piemonte	4.168
Liguria	643
Lombardia	5.013
Bolzano	1.078
Trento	960
Friuli-Venezia Giulia .	1.196
Veneto	5.189
Emilia-Romagna	4.962
Toscana	3.435
Marche	2.167
Umbria	1.461
Lazio	2.074
Abruzzo	1.782
Molise	679
Campania	3.884
Puglia	3.832
Basilicata	1.771
Calabria	2.424
Sicilia	3.938
Sardegna	2.294
Totale . . .	53.500

(4146)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Comunicato concernente la deliberazione di atti normativi da parte del consiglio di amministrazione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.

Il consiglio di amministrazione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), nella seduta del 27 aprile 1983, ha deliberato le «Norme generali concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'ISVAP», il «Regolamento per la contabilità e l'amministrazione dell'ISVAP» e il «Regolamento del personale dell'ISVAP».

Ha altresì deliberato lo «Statuto dell'ISVAP», che è stato approvato con decreto ministeriale 4 giugno 1983.

(4207) contab

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ulteriori norme per l'attuazione delle attività necessarie alla realizzazione ed al completamento dei programmi di cui all'art. 2 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 14 maggio 1981, n. 219. (Ordinanza 15 giugno 1983, n. 10/83).

IL MINISTRO
PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Visto il decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Vista la legge 11 aprile 1983, n. 114;

Vista la propria ordinanza 20 aprile 1983, n. 4;

Ritenuta l'opportunità d'integrare le disposizioni dettate dalla succitata ordinanza n. 4/83, con particolare riferimento alle modalità di compimento delle espropriazioni, alla realizzazione dei programmi di acquisto, alle caratteristiche di massima degli insediamenti e degli alloggi da realizzare ed al contenuto minimo delle progettazioni esecutive da redigersi per la realizzazione dei programmi costruttivi e di acquisto;

Avvalendosi dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Dispone:

Art. 1.

Le aree destinate agli interventi di costruzione sono prescelte ai sensi dell'art. 2-*bis* del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219 e dell'art. 10 della legge 29 aprile 1982, n. 187.

Nel caso in cui le aree predette siano prescelte nell'ambito dei piani di zona, i comuni dovranno avvalersi dei fondi ottenuti in assegnazione in conto capitale per l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree edificabili in base all'art. 45 della legge n. 865/1971, non ancora utilizzati.

Tale utilizzazione dovrà essere preventivamente comunicata alla regione che ha distribuito i fondi e per conoscenza, alla Cassa depositi e prestiti.

Ai fini dell'espropriazione delle aree occorrenti i comuni interessati possono avvalersi delle procedure di cui agli articoli 80 e seguenti della legge n. 219/81, anche per le aree comprese nei piani di zona precedentemente approvati.

I proprietari e coloro che vantano diritti sui beni da occupare sono resi edotti del giorno e dell'ora iniziali delle operazioni suindicate almeno tre giorni prima dell'inizio delle operazioni medesime, a mezzo di avvisi da affiggersi all'albo del comune ed in posti ben visibili sulle aree prescelte e da pubblicarsi almeno su un quotidiano tra quelli a maggiore diffusione nella regione o, in alternativa, con le modalità previste dalle norme vigenti.

Ai fini della occupazione delle aree il prefetto delle rispettive province, su richiesta del sindaco deve assicurare tutta assistenza necessaria.

L'entità delle indennità da esproprio sarà calcolata ai sensi dell'art. 1-*quater* del decreto-legge n. 75/81; la maggiorazione del 70% dell'indennità, per il caso di rinuncia ai conguagli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 29 luglio 1980, n. 385, si applica sulle indennità eventualmente maggiorate per il caso di cessione volontaria; la predetta maggiorazione non si applica nel caso di esproprio di edifici o di parte di edifici.

I comuni possono affidare l'espletamento delle pratiche di occupazione ed espropriazione ai concessionari.

Art. 2.

All'attuazione dei programmi d'acquisto, i comuni provvedono con le seguenti modalità:

possono essere acquistati alloggi siti nel territorio del comune acquirente o nel territorio dei comuni limitrofi; è consentito l'acquisto di alloggi da ultimare o da risanare, purché lavori di ultimazione o di risanamento non eccedano il termine di diciotto mesi dalla data del contratto di acquisto.

Non possono essere acquistati alloggi per i quali non sia realizzata, alla data dell'offerta, almeno la struttura portante dell'edificio di cui gli alloggi facciano parte.

I contratti d'acquisto dovranno essere stipulati nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'affidamento del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti.

In caso di mancato rispetto del termine di cui sopra, il Ministro per il coordinamento della protezione civile può, con proprio decreto, disporre la revoca del mutuo concesso.

I comuni dovranno provvedere prioritariamente all'acquisto di alloggi aventi le caratteristiche tipologiche previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457.

Nell'ipotesi in cui gli alloggi aventi le suddette caratteristiche non dovessero esaurire la somma attribuita al comune, lo stesso potrà acquistare alloggi con superficie superiore a quella definita nel terzo comma dell'art. 16 della legge n. 457/1978, con il limite massimo di 120 metri quadrati per unità abitativa.

E' escluso l'acquisto di alloggi classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e di quelli che non siano stati costruiti in conformità con lo strumento urbanistico.

Il prezzo d'acquisto non può superare il valore locativo dell'alloggio calcolato con i criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, maggiorato del 20%.

Tale maggiorazione è rimessa alla discrezione del comune che ha facoltà di applicarla in tutto od in parte, in base a valutazioni tecniche sulla convenienza dell'offerta pervenuta. L'eventuale maggiorazione del prezzo di acquisto rispetto al valore locativo non comporta modificazioni del canone di locazione degli alloggi acquistati, da stabilire a norma dell'art. 2 del decreto-legge n. 75/81.

L'accettazione dell'offerta di vendita dal comune è rimessa alla discrezionale valutazione dell'amministrazione comunale, sentito il parere di un'apposita commissione, nominata secondo le modalità di cui all'art. 11 della citata ordinanza n. 4/83.

Per gli alloggi ultimati successivamente al 31 dicembre 1975 il costo base di produzione, ai fini della determinazione del valore locativo, è quello fissato con decreto del Presidente della Repubblica a norma dell'art. 32 della legge n. 392/1975.

Per gli alloggi ultimati in un anno relativamente al quale il costo base di produzione non sia ancora stato fissato, il costo predetto sarà determinato sulla base dell'ultimo decreto pubblicato, ma il comune potrà accantonare una somma pari al 15% del prezzo di acquisto, impegnandosi a corrispondere alla proprietà venditrice, dopo l'emissione del decreto presidenziale, il maggior prezzo consentito dall'aumento del costo base di produzione, nel limite, comunque, del 15% accantonato.

Tale procedura di adeguamento del prezzo è consentita ove esplicitamente richiamata nelle offerte acquisite dal comune; non sono accoglibili offerte che prevedano adeguamenti del prezzo o indicizzazioni difformi dalla procedura succitata.

Per gli alloggi da acquistare in corso di costruzione, la determinazione del prezzo dovrà essere operata con riferimento al costo base di produzione della data dell'offerta, salva la procedura di adeguamento di cui ai precedenti comma.

Per gli alloggi che presentano caratteristiche sostanzialmente difformi da quelle ammesse, o destinazione di uso non abitativo, sempreché ad esso riconducibile, ovvero richiedano lavori di risanamento e restauro, nonché per gli alloggi di nuova costruzione non ancora ultimati, per i quali ultimi il comune intenda procedere direttamente alle opere di completamento, l'acquisto è disciplinato dalle seguenti procedure:

l'immobile è acquistato nello stato in cui si trova; la congruità del prezzo offerto è valutata sulla scorta di perizia fatta eseguire dal comune e sottoposta al giudizio dell'ufficio tecnico erariale.

I lavori di completamento o adeguamento saranno eseguiti a cura del comune, che potrà appaltarli o affidarli in concessione anche a trattativa privata.

Sono fatti salvi gli acquisti già operati in ottemperanza alle procedure e modalità di cui alle ordinanze del commissario straordinario o del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Art. 3.

Gli insediamenti e gli alloggi dovranno attenersi salvo motivate eccezioni alle seguenti caratteristiche di massima:

allo scopo di contenere l'entità delle opere di urbanizzazione, gli insediamenti devono essere organizzati in zone servite da opere di urbanizzazione generale (collettore, acquedotto, ecc.) e preferibilmente in zone fornite almeno di opere di urbanizzazione secondaria, con precedenza nelle aree di completamento e subordinatamente in aree di espansione.

Le tipologie degli alloggi devono avere le caratteristiche previste per l'edilizia residenziale dall'art. 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457, ed attenersi alle norme tecniche regionali o locali in vigore.

La tipologia delle costruzioni deve comunque tendere al contenimento dei costi globali degli alloggi mediante l'osservanza dei limiti delle superfici stabiliti in sede regionale in applicazione della legge n. 457/78 e al significativo contenimento delle spese di manutenzione e di gestione degli edifici e pertanto deve essere posta particolare attenzione ai problemi di qualità e di durata dei materiali ed alla riduzione dei consumi energetici, possibilmente ricorrendo a fonti energetiche alternative.

Il numero dei piani degli edifici deve essere contenuto e non superiore a n. 4.

A partire dal terzo piano compreso è ammesso l'ascensore.

Ai piani terra degli edifici debbono essere previsti, secondo le necessità, alloggi per anziani e handicappati.

Gli edifici di cui al programma devono avere caratteristiche costruttive conformi alle norme di sicurezza vigenti e, in particolare, alle prescrizioni corrispondenti al grado di sismicità delle zone interessate.

Art. 4.

Al fine di consentire l'espletamento delle attività di cui agli articoli 2 e 3 dell'ordinanza ministeriale n. 4/83 i comuni beneficiari del finanziamento dovranno curare la trasmissione all'ufficio speciale per la edilizia residenziale degli elaborati di cui agli allegati *A* e *B* della presente ordinanza nonché degli elaborati ulteriori eventualmente necessari alla corretta e completa individuazione degli alloggi da acquistare e delle relative opere di completamento, o delle opere necessarie alla realizzazione dei programmi costruttivi.

Roma, addì 15 giugno 1983

Il Ministro: FORTUNA

ALLEGATO A

PROGRAMMA ACQUISTO

ELENCO ELABORATI

1) offerta di vendita;
2) certificato catastale (o eventuale dichiarazione tecnico-comunale in caso di mancato accatastamento);
3) concessione o licenza edilizia;
4) certificato comunale di abitabilità;
5) indicazione localizzativa dell'alloggio;
6) planivolumetrico e schema opere di urbanizzazione primaria;
7) tipologia alloggi;
8) schema determinazione superficie convenzionale e valore locativo per ciascun alloggio (392/78);
9) relazione tecnico-descrittiva degli alloggi da acquistare;
10) perizia tecnica estimativa per i lavori di completamento o riattamento ove previsti;
11) atto di acquisto;
12) quadro economico riepilogativo.

ALLEGATO B

PROGRAMMA COSTRUTTIVO

A. — ELABORATI DI CARATTERE GENERALE

1) concessione edilizia;
2) estremi deposito al genio civile progetto strutture (legge 5 novembre 1971, n. 1086 - legge regionale costruzioni zone sismiche);
3) estremi nomina collaudatore in corso d'opera strutture (art. 5 della legge della regione Campania n. 8 del 7 gennaio 1983);
4) relazione generale;
5) capitolato speciale e schede tecnologiche;
6) elenco prezzi unitari (lavori a misura comprese indagini geologiche);
7) computi metrici estimativi (lavori a misura);
8) tabelle o schede dei dati metrici e parametrici;
9) quadro economico;
10) programma esecutivo;
11) indagini geologiche;
12) stralcio piano regolatore 1:2000;
13) planimetria piano di zona;
14) piano di esproprio;
15) planimetria quotata con sezioni di rilievo 1:500;
16) planimetria generale zona intervento 1:500 o 1:1000;
17) planivolumetrico 1:500;
18) planimetrie e profili corredati da calcoli di verifica delle prescrizioni di P.R. 1:200.

B. — EDILIZIA

a) *Architettonici*

1) piante quotate di tutti i piani compresi copertura e scantinati 1:100;
2) sezioni e prospetti quotati 1:100;
3) piante quotate e arredate di ogni alloggio tipo 1:50;
4) particolari quotati di facciata in prospetto e sezione con indicazione materiali e finiture 1:20;
5) dettagli costruttivi;
6) abaco e particolari degli infissi;
7) relazione scelte tecnologiche.

b) *Strutture*

1) relazione tecnica;
2) relazione sulle fondazioni;
3) relazione di calcolo (strutture in elevazione e fondazione);
4) elaborati grafici del progetto esecutivo.

c) *Impianti*

1) impianti elettrici (illuminazione - forza motrice - messa a terra - telefono - citofono - TV - suonerie);
2) impianti termici (riscaldamento - produzione e distribuzione acqua calda - ventilazione e smaltimento fumi);
3) impianti idrico-sanitari (distribuzione acqua fredda - scarichi acque nere - scarichi acque meteoriche - apparecchiature igieniche - antincendio - gas).

Per ciascuno dei 3 impianti suddetti:

1) piante quotate su tutti i piani di ogni edificio compreso copertura ed eventuale sottotetto 1:100;
2) piante su ogni alloggio tipo, sui piani terra, cantinato e volumi tecnici 1:50;
3) schemi verticali e funzionali;
4) relazioni tecniche, di calcolo e dimensionamento;
5) capitolati speciali o disciplinari tecnici.

d) *Progetto esecutivo dell'isolamento termico in osservanza della legge n. 373/76, e successive modifiche ed integrazioni*

1) relazione di calcolo per la verifica dell'isolamento termico eseguita per ciascun ambiente ed edificio nel suo complesso;
2) documentazione tecnica dei materiali impiegati con individuazione degli isolanti e certificazioni relative a caratteristiche, resistenza al fuoco, stabilità nel tempo;
3) piante con numerazione dei singoli ambienti 1:100;
4) sezioni e prospetti del fabbricato con indicazioni di tutte le superfici disperdenti;
5) relazione tecnica dell'impianto termico presentata alle autorità comunali (decreto del Presidente della Repubblica n. 1052, art. 77).

C. — SISTEMAZIONI ESTERNE

a) *Elaborati di carattere generale*

1) relazione tecnica generale e descrittiva di ogni intervento;
2) planimetria sistemazioni esterne 1:200;
3) sezioni dei movimenti di terra 1:200.

b) *Viabilità*

1) planimetria viabilità, parcheggi e percorsi pedonali con tracciamenti ed indicazione dei manufatti 1:200;
2) profili viabilità 1:50;
3) sezioni trasversali 1:50;
4) sezioni tipo e particolari costruttivi;
5) calcoli di stabilità dei manufatti.

c) *Reti gas e idriche (alimentazione acqua potabile, innaffiamento - ove previsto, antincendio - ove previsto)*

1) planimetrie quotate 1:200;
2) profili delle reti con indicazioni di linea 1:200;
3) sezioni tipiche 1:50;
4) manufatti tipo e dettagli costruttivi 1:20/1:5;
5) relazioni di calcolo delle portate, del dimensionamento delle reti;
6) relazione di calcolo di stabilità dei manufatti.

d) *Reti smaltimento acque bianche e smaltimento acque nere*

1) planimetria quotata e dimensionata in ogni parte con indicazione di reti, drenaggi e manufatti 1:200;
2) profili con indicazione dei manufatti di linea 1:200;
3) sezioni tipiche 1:50;
4) manufatti tipo e dettagli costruttivi 1:200/1:5;
5) relazione di calcolo delle portate, del dimensionamento delle reti e delle opere accessorie;
6) relazione di calcolo di stabilità dei manufatti.

e) *Reti elettriche (pubblica illuminazione, distribuzione energia elettrica, servizio telefonico)*

1) planimetria quotata e dimensionata in ogni parte 1:200;
2) sezioni tipiche 1:50;
3) manufatti tipo e dettagli costruttivi 1:20/1:5;
4) relazione di calcolo di dimensionamento delle reti;
5) relazione di calcolo di stabilità dei manufatti.

(4073)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 133

Corso dei cambi dell'8 luglio 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1523,20	1523,20	1523,20	1523,20	1523,20	1518,75	1523,30	1523,20	1523,20	1523,20
Marco germanico .	592,20	592,20	592,25	592,20	592,20	592,20	592,25	592,20	592,20	592,20
Franco francese	197,03	197,03	197,20	197,03	197,03	197,10	197,06	197,03	197,03	197,03
Fiorino olandese .	523,75	523,75	528,90	523,75	523,75	528,89	528,81	523,75	523,75	528,75
Franco belga .	29,522	29,522	29,55	29,522	29,522	29,521	29,5210	29,522	29,522	29,52
Lira sterlina	2346,70	2346,70	2349,25	2346,70	2346,70	2350,55	2347,10	2346,70	2346,70	2346,70
Lira irlandese	1866,70	1866,70	1868 —	1866,70	1866,70	1867,10	1867,50	1866,70	1866,70	—
Corona danese	164,97	164,97	165,25	164,97	164,97	165 —	165,03	164,97	164,97	164,97
E.C.U. .	1347,09	1347,09	—	1347,09	1347,09	1347,65	1347,09	1347,09	1347,09	1347,09
Dollaro canadese	1237,50	1237,50	1238 —	1237,50	1237,50	1235,55	1231,30	1237,50	1237,50	1237,50
Yen giapponese .	63,34	63,34	6,34	63,34	63,34	6,32	6,3360	63,34	63,34	6,33
Franco svizzero .	716,80	716,80	717 —	716,80	716,80	715,75	716,50	716,80	716,80	716,80
Scellino austriaco .	84,041	84,041	84,12	84,041	84,041	84,048	84,05	84,041	84,041	84,04
Corona norvegese .	208,82	208,82	208,80	208,82	208,82	208,48	208,70	208,82	208,82	208,82
Corona svedese .	198,92	198,92	198,90	198,92	198,92	198,61	198,95	198,92	198,92	198,92
FIM	273,75	273,75	273,75	273,75	273,75	273,70	273,70	273,75	273,75	—
Escudo portoghese	12,88	12,88	12,90	12,88	12,88	12,89	12,90	12,88	12,88	12,88
Peseta spagnola .	10,345	10,345	10,34	10,345	10,345	10,36	10,3450	10,345	10,345	10,34

Media dei titoli dell'8 luglio 1983

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	44 —
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84 .	89,700
» 6 % » » 1970-85 .	89 —
» 6 % » » 1971-86 .	82,300
» 6 % » » 1972-87 .	80 —
» 9 % » » 1975-90 .	74,925
» 9 % » » 1976-91 .	74,550
» 10 % » » 1977-92 .	74,850
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	73,550
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	72,900
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	89,800
» » » 1-4-1981/86 16 % .	96 —
» » » 1-6-1981/86 16 % .	96 —
» » » 1-8-1981/84 19 % .	100,500
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	100,450
» » » » 1- 9-1981/83 .	100,150
» » » » 1-10-1981/83 .	100,450
» » » » 1-11-1981/83 .	100,450
» » » » 1-12-1981/83 .	100,850
» » » » 1- 3-1981/84 . .	100,100
» » » » 1- 4-1981/84 . .	100,350
» » » » 1- 6-1981/84 .	99,875
» » » » 1- 1-1982/84 .	100,500
» » » » 1- 3-1982/84 .	99,350
» » » » 1- 5-1982/84 .	99,900
Certificati di credito del Tesoro Ind.1- 6-1982/84 .	99,900
» » » » 1- 7-1982/84 .	99,950
» » » » 1- 8-1982/84 .	99,500
» » » » 1- 9-1982/84 .	99,525
» » » » 1-10-1982/84 .	99,450
» » » » 1-11-1982/84 .	99,600
» » » » 1-12-1982/84 .	99,375
» » » » 1- 1-1982/86 .	99,800
» » » » 1- 3-1982/86 .	99,950
» » » » 1- 5-1982/86 .	99,950
» » » » 1- 6-1982/86 .	99,950
» » » » 1- 7-1982/86 .	99,950
» » » » 1- 8-1982/86 .	99,800
» » » » 1- 9-1982/86 .	99,650
» » » » 1-10-1982/86 .	99,850
» » » » 1-11-1982/86 .	99,500
» » » » 1-12-1982/86 .	99,750
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1983 .	98,800
» » » 12 % 1- 1-1984 .	98,100
» » » 12 % 1- 4-1984 .	96,400
» » » 18 % 1- 4-1984 .	100,35
» » » 12 % 1-10-1984 .	93,850
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	84,500
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	102,750
» » » » 22-11-1982/89 13 %	100,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 luglio 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1523,25
Marco germanico .	592,225
Franco francese	197,045
Fiorino olandese .	528,78
Franco belga .	29,521
Lira sterlina .	2346,90
Lira irlandese	1867,10
Corona danese .	165 —
E.C.U.	1347,09
Dollaro canadese .	1237,40
Yen giapponese	6,335
Franco svizzero .	716,65
Scellino austriaco .	84,045
Corona norvegese .	208,76
Corona svedese .	198,935
FIM	273,725
Escudo portoghese	12,89
Peseta spagnola	10,345

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 6 luglio 1983, n. 74.

Legge 26 gennaio 1983, n. 18, e relativi decreti ministeriali di attuazione 23 marzo 1983, 19 e 29 aprile 1983, 9 e 24 giugno 1983, concernente l'obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa.

Alle intendenze di finanza
Agli ispettorati compartimentali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari
Agli uffici I.V.A.

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
A tutti i Ministeri
A tutte le Direzioni generali
Al Servizio centrale ispettori tributari
Al comando generale della Guardia di finanza
Alla Confederazione generale dell'industria italiana
All'Associazione fra le società per azioni - Assonime
All'Associazione bancaria italiana
All'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici
All'Associazione nazionale comuni italiani
Alla Confederazione italiana piccola e media industria
Alla Confederazione italiana del commercio
Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana
Alla Confederazione cooperative italiane
Alla Confederazione nazionale coltivatori
Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti
Alla Confederazione generale italiana dell'artigianato
Alla Confederazione italiana esercenti attività commerciali - Confesercenti
Alla Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali - C.I.S.P.E.L.
Alla Federazione italiana pubblici esercizi (F.I.P.E.)
All'Ufficio centrale metrico

Com'è noto, con circolare n. 60 del 10 giugno 1983 è stato precisato, in linea generale, che, ai fini del momento del rilascio dello scontrino fiscale, devesi aver riguardo, in ordine alle cessioni di beni, anche nelle ipotesi di cui all'ultimo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, al momento della consegna o spedizione dei beni stessi o al momento della fatturazione, se tali eventi si verificano anteriormente al pagamento.

Con successiva circolare n. 72 del 30 giugno 1983, è stato altresì precisato che le forniture di medicinali effettuate dai farmacisti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1979, concernente la disciplina dei rapporti con le farmacie per l'assistenza farmaceutica nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, lo scontrino fiscale deve essere emesso relativamente all'importo pagato dall'assistito a titolo di partecipazione alla spesa (c.d. ticket).

A questo proposito, si ritiene opportuno far presente che tale ultima precisazione deriva dalla particolare natura della fattispecie, caratterizzata, in occasione del prelievo di medicinali da parte degli assistiti, dal contestuale pagamento dagli assistiti medesimi della quota di partecipazione alla spesa posta a carico degli stessi e dal pagamento successivo della restante parte del corrispettivo da parte degli enti erogatori.

Da quanto sopra consegue che, non intervenendo la consegna anteriormente al pagamento del corrispettivo, il momento del rilascio dello scontrino fiscale rimane ancorato a quello del pagamento e quindi, nel caso in esame, ai due diversi momenti di pagamento (ticket e restante parte del corrispettivo).

In sostanza, nella cennata fattispecie, in mancanza di una consegna dei medicinali anteriormente al pagamento del relativo corrispettivo, il presupposto temporale, ai fini del rilascio dello scontrino fiscale, è determinato dal momento del pagamento del corrispettivo medesimo il quale, essendo posto a carico di soggetti distinti, avviene in due distinti momenti.

Nel confermare, pertanto, le disposizioni impartite in materia con la citata circolare n. 72, si ritiene opportuno evidenziare, in relazione alla particolare procedura di liquidazione prevista dal citato decreto presidenziale 15 settembre 1979, che i farmacisti debbono provvedere all'emissione, al momento di presentazione all'ente erogatore della distinta contabile riepilogativa di cui allo art. 10 dello stesso decreto, di uno scontrino per l'importo globale risultante dalla distinta medesima, recante la dizione, anche in codice, « corrispettivo non pagato », nonché all'emissione, all'atto del pagamento, di uno scontrino per l'importo corrisposto dall'ente erogatore.

E' appena il caso di precisare che, ai fini della disposizione di cui all'art. 4, primo comma, della legge 26 gennaio 1983, n. 18, il volume d'affari è costituito dallo ammontare globale (ticket e restante parte del corrispettivo) dei corrispettivi delle forniture dei medicinali, pagati e registrati nell'anno 1981, aumentato dell'ammontare dei corrispettivi delle altre operazioni soggette all'obbligo del rilascio dello scontrino registrate nello stesso anno.

Si confermano, altresì, le disposizioni impartite con la più volte citata circolare n. 72, in ordine alle cessioni di prodotti petroliferi, nel senso cioè che non sussiste l'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale per le cessioni dei detti prodotti a domicilio.

In questa sede, si soggiunge che la detta disposizione trova la sua ragione d'essere nella considerazione che la fattispecie è inquadrabile, ai fini della disciplina dello scontrino fiscale, nell'ambito delle vendite a domicilio posto che gli elementi essenziali dell'operazione, quale soprattutto la quantità del prodotto ceduto, sono determinabili a quindi individuabili soltanto presso il destinatario.

Ovviamente, diversa è l'ipotesi della cessione di beni con consegna a domicilio, nel qual caso, essendo la cessione perfezionata in tutti i suoi elementi essenziali nei locali di vendita al pubblico, sussiste l'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale.

Sempre in tema di cessione di prodotti petroliferi, va precisato che, al di fuori della ipotesi sopra illustrata, i soggetti che effettuano vendite al dettaglio dei cennati prodotti sono tenuti, ogni qualvolta se ne realizzino i presupposti esplicitati nella citata circolare n. 60, come nel caso di vendita di kerosene in canistri, G.P.L. in bombole ecc., al rilascio dello scontrino fiscale.

Con l'occasione, in relazione alle richieste di chiarimenti pervenute a questo Ministero da parte degli operatori economici interessati, si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni.

1 - *Mense interaziendali e scolastiche.*

Ad integrazione di quanto stabilito al paragrafo 2 della circolare n. 60 del 10 giugno 1983, si precisa che non rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina recata dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18, per identità di funzione con le mense aziendali, le somministrazioni di alimenti e bevande rese nelle mense interaziendali, cioè quelle costituite per l'espletamento del servizio a favore del personale dipendente da più imprese, e nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, e quindi anche nelle mense universitarie.

2 - *Cessioni di beni con pagamento immediato e consegna differita.*

Nella ipotesi di cessione di beni con pagamento immediato del corrispettivo e consegna differita, si precisa che lo scontrino fiscale deve essere emesso all'atto del pagamento e lo stesso deve essere consegnato al cliente unitamente ai beni.

3 - *Rapporti tra scontrino fiscale e bolla d'accompagnamento.*

Come è noto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, prevede l'esonero dall'obbligo di emissione del documento accompagnatorio per i trasporti di beni ceduti dai commercianti al minuto e dai soggetti assimilati indicati nell'art. 22, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, sempreché tali beni non siano destinati ad imprenditori obbligati a richiedere la fattura ai sensi del terzo comma dello stesso art. 22.

Al riguardo, nel far presente che ai sensi del citato art. 22, terzo comma, sono obbligati a richiedere la fattura soltanto gli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto della attività propria dell'impresa da commercianti al minuto, si precisa che l'obbligo del rilascio dello scontrino sussiste anche in tale ipotesi e che lo stesso, in mancanza di una espressa disposizione legislativa, non sostituisce quello della emissione del documento accompagnatorio di cui al citato decreto n. 627.

4 - *Cessioni di beni effettuate da artigiani nel laboratorio di produzione.*

Per quanto concerne le cessioni di beni effettuate dalle imprese artigiane iscritte all'albo previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, devesi far presente, a maggiore chiarimento di quanto già detto in proposito, che l'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale da parte dei detti operatori sussiste se ed in quanto vengano effettuate, sia in appositi locali sia nello stesso laboratorio di produzione, cessioni di beni al pubblico, cioè nei confronti di privati consumatori.

5 - *Sanzioni.*

Il sistema sanzionatorio previsto dall'art. 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, per le violazioni all'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale ricalca, sostanzialmente, quello emanato a suo tempo per la disciplina dell'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale.

Le linee fondamentali di tale sistema sono state esposte nella circolare n. 60 del 10 giugno 1983.

In questa sede si ritiene opportuno sottolineare che per quanto riguarda i criteri che gli uffici devono seguire nella determinazione, in concreto, delle pene pecuniarie applicabili alle singole fattispecie, dovrà farsi riferimento all'art. 49, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il quale prevede che nella determinazione della misura della pena pecuniaria si deve tener conto della gravità del danno o del pericolo per l'erario e della personalità dell'autore della violazione, desunta dai suoi precedenti e dalle sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale.

Nell'ipotesi di illecito continuato dipendente da una medesima risoluzione, si osserva che la legge n. 18/1983 non ha recepito le disposizioni contenute nell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito con modificazioni nella legge 29 novembre 1982, n. 887, che ha reso inoperanti, — fissando tuttavia diversi criteri di attenuazione — per le violazioni di carattere sostanziale commesse in materia di documenti di accompagnamento dei beni viaggianti e di ricevuta fiscale, il secondo e terzo comma dell'art. 8 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 ed il decreto ministeriale 1° settembre 1931 emanato in esecuzione dell'art. 63 della stessa legge.

Di conseguenza tornano applicabili alle violazioni in esame le disposizioni di cui al predetto art. 8 che, com'è noto, consente agli uffici, tenuto conto delle circostanze dei fatti e della personalità dell'autore delle violazioni, di applicare la sanzione in misura superiore a quella stabilita dalla legge per una sola violazione purché non si superi la metà dell'ammontare complessivo delle pene pecuniarie che si sarebbero dovute applicare calcolando le singole violazioni.

Al riguardo si richiamano gli uffici stessi all'osservanza delle disposizioni impartite da questo Ministero con

la circolare n. 39 del 26 settembre 1980 e, in particolare, sulla necessità che siano adeguatamente valutate le condizioni oggettive (circostanze di fatto) e soggettive (personalità del trasgressore) che consigliano l'applicazione del beneficio e ne sia data congrua ed esplicita ragione nel provvedimento di irrogazione delle sanzioni.

Tornano altresì applicabili alla materia in argomento le mitigazioni delle sanzioni di cui al sopra citato decreto ministeriale 1° settembre 1931 sempreché — ovviamente — sussistano le condizioni ipotizzate dal decreto stesso.

Si rammenta infine che, a fronte della constatazione di violazioni costituenti delitto, sorge a carico degli uffici l'obbligo di presentare, senza ritardo, all'autorità giudiziaria il rapporto previsto dall'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 e, in via generale, dall'art. 2 del codice di procedura penale.

Il Ministro: FORTE

(4170)

CIRCOLARE 7 luglio 1983, n. 75.

I.V.A. - Decreto ministeriale 28 gennaio 1983 - Estensione dell'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale ad altri soggetti di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente la istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

Alle intendenze di finanza
Agli ispettorati compartimentali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari
Agli uffici imposta sul valore aggiunto
Agli uffici del registro

e, per conoscenza:

Al Servizio centrale degli ispettori tributari
Al comando generale della Guardia di finanza
Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
All'Associazione fra le società italiane per azioni - Assonime
Alla Confederazione italiana del commercio - Confcommercio
Alla Confederazione italiana esercenti attività commerciali - Confesercenti
Alla Confederazione italiana piccola e media industria
Alla Confederazione generale italiana dell'artigianato
Alla Confederazione nazionale dell'artigianato
Alla Confederazione libere associazioni artigiane italiane
Alla Federazione nazionale artigiani grafici ed affini
Alla Confederazione artigiana sindacati autonomi
All'Associazione nazionale industrie grafiche cartotecniche e trasformatrici

Con circolare n. 52 del 6 giugno 1983 sono state impartite, com'è noto, le prime istruzioni in ordine all'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale esteso, con il decreto ministeriale 28 gennaio 1983, a talune categorie di contribuenti indicate nel detto decreto per le prestazioni di servizi dai medesimi rese.

Proseguendo nell'opera di chiarificazione intrapresa ai fini di una corretta applicazione delle nuove disposizioni si ritiene opportuno fornire ulteriori precisazioni in relazione a particolari quesiti recentemente sottoposti all'esame della scrivente.

Si ribadisce, innanzitutto, che l'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale è disposto in relazione alle prestazioni di servizi indicate nell'art. 1 del citato decreto ministeriale per le quali, a norma dell'art. 22, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, non sussiste l'obbligo di emissione della fattura trattandosi di prestazioni rese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione del cliente. E ciò, indipendentemente dal fatto che all'emissione della fattura si possa essere tenuti a seguito di richiesta dell'altra parte contraente ovvero si proceda all'emissione del documento per esigenze aziendali o per qualsiasi altro motivo.

E tale obbligo sussiste indipendentemente, altresì, dal tipo di contratto da cui deriva la prestazione di servizio resa in locali aperti al pubblico, ambulantemente o nell'abitazione del cliente, a nulla rilevando cioè che la prestazione derivi da un contratto di opera (ipotesi più frequente) ovvero da contratto di appalto.

Si conferma, altresì, il principio enunciato nella circolare n. 60 del 10 giugno 1983 riguardante la unitarietà del mezzo di controllo (rilascio dello scontrino fiscale) nelle ipotesi in cui in capo allo stesso contribuente sussista contemporaneamente anche l'obbligo di rilascio della ricevuta fiscale in relazione alle diverse attività esercitate congiuntamente nei locali di esercizio della impresa.

In relazione, poi, alla gradualità temporale, a norma dell'art. 4 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, della decorrenza dell'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale, va precisato che permane l'obbligo di emissione della ricevuta fiscale fino al momento di operatività della detta disposizione e, quindi, fino al momento in cui sorge l'obbligo di emissione degli scontrini fiscali, a meno che l'adempimento di tale obbligo non venga spontaneamente anticipato, circostanza questa che comporta una corrispondente facoltà di utilizzazione dell'unico sistema di controllo costituito dal rilascio dello scontrino fiscale.

Tanto premesso, si fa presente, in particolare, quanto segue.

1 - *Esercenti laboratori di barbiere e parrucchiere da uomo e di estetista.*

Nella categoria sono compresi i podologi, anche se per certi riflessi le loro prestazioni presentino caratteristiche curative, in quanto trattasi di attività non prevista tra quelle contemplate dal testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

2 - *Esercenti laboratori per lo sviluppo e la riproduzione di fotografie nonché laboratori per foto-ottica.*

A maggior chiarimento di quanto fatto presente al paragrafo 1°, punto C, della richiamata circolare n. 52 del 6 giugno 1983, si precisa che per esercenti laboratori

di foto-ottica devonsi intendere quei soggetti che svolgono attività riguardante l'ottica applicata agli obiettivi fotografici o che, comunque, attenga all'apparecchiatura fotografica.

Pertanto, a migliore precisazione di quanto già detto in proposito, sono fuori del campo di applicazione della ricevuta fiscale tutte quelle prestazioni che si rendono necessarie per l'adattamento delle lenti e degli occhiali — quali per esempio la qualificazione o la misurazione del difetto visivo, la molatura delle lenti, ecc. — sempreché siano rese da ottici optometristi, assoggettati all'obbligo della fatturazione, in quanto esercenti attività professionale.

3 - *Esercenti laboratori di riparazione di impianti idraulici ed elettrici.*

Non sono riconducibili in tale categoria gli operatori economici (ditte, società, enti, ecc.) che provvedono alla installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, montacarichi e simili, atteso che gli interventi effettuati su tali beni non sono limitati ai soli apparati elettrici ma comportano una serie di operazioni dirette alla funzionalità e sicurezza degli impianti nel loro insieme.

In detta categoria rientrano, invece, i soggetti che esercitano l'attività di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di riscaldamento, sempreché le dette attività non configurino prestazioni accessorie a somministrazione-fornitura di calore-energia o di combustibile soggette all'obbligo della fatturazione.

4 - *Esercenti laboratori di lavanderia, tintoria, stireria.*

Giusta la precisazione fatta in premessa e ad integrazione di quanto già fatto presente con la richiamata circolare n. 52 del 6 giugno 1983 (pag. 8, lettera *F*), si precisa che le prestazioni di lavanderia, tintoria e stireria rese da stabilimenti industriali in locali non aperti al pubblico non sono soggette all'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale in quanto non riconducibili tra le prestazioni di servizi previste dall'art. 22, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni. Per locale aperto al pubblico deve intendersi quello in cui il pubblico può liberamente accedere nelle ore di apertura stabilite dalle competenti autorità e nel quale abitualmente vengono eseguite le operazioni, in idonee strutture che realizzano il concetto di locale, nel diretto ed immediato rapporto tra l'esercente l'attività ed il cliente.

5 - *Esercenti laboratori di sartoria.*

Sono compresi in tale categoria anche coloro che, su commissione, producono camicie, pantaloni ed altri capi di abbigliamento in genere, tenendo presente che per le cessioni dei beni suddetti si rendono applicabili le disposizioni richiamate in premessa circa l'eventuale obbligo di emissione dello scontrino fiscale.

Non rientrano invece tra detti soggetti coloro che operano nel campo della modisteria né coloro che effettuano semplice attività di riparazione di pellicce; l'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale sussiste, invece, per la confezione di prodotti con le pelli indicate nell'art. 1, lettera *a*) del decreto ministeriale 2 luglio 1980.

6 - *Esercenti imprese di pulizia.*

Le prestazioni di servizio rese da imprese esercenti l'attività di pulizia non sono soggette al rilascio della ricevuta fiscale qualora l'attività stessa venga svolta non nell'abitazione del cliente, come previsto dall'art. 22, primo comma, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ovvero ovviamente in locali costituenti relative pertinenze (garage, cantine, ecc.) ma nelle sedi di imprese, enti, o in locali o uffici pubblici ovvero in locali destinati all'esercizio di attività industriali, commercali e professionali.

Nell'ipotesi di rapporti continuativi a tempo indeterminato o a tempo determinato con patto di proroga, tipici dell'attività in questione, la ricevuta fiscale deve essere rilasciata al cliente o ad un suo incaricato al momento della scadenza del termine di pagamento stabilito dalle parti, ovvero, se anteriore, al momento del pagamento.

7 - *Esercenti laboratori per la lavorazione, riparazione del pellame e affini.*

Si puntualizza in proposito che sono tenuti all'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale i soggetti che eseguono congiuntamente la lavorazione e riparazione delle calzature di qualsiasi tipo confezionate in pelle, cuoio o materiali affini, con esclusione, quindi, dei soggetti che effettuano esclusivamente la riparazione delle calzature.

8 - *Modalità di rilascio e caratteristiche della ricevuta fiscale.*

Come si è già avuto modo di precisare in precedenti circolari circa le modalità di rilascio e le caratteristiche della ricevuta fiscale, si ritiene opportuno rammentare che è consentita l'utilizzazione di più di due copie degli stampati, a condizione che le medesime rechino la dicitura « copia per uso interno, non valida ai sensi del decreto ministeriale 28 gennaio 1983 ». Nell'eventualità, poi, che lo stampato da utilizzare ai fini del rilascio della ricevuta fiscale o della fattura (ricevuta fiscale) non contenga spazio sufficiente per l'indicazione di tutte le componenti la prestazione, è consentita altresì l'utilizzazione di un altro stampato, con numero progressivo immediatamente successivo, sul quale, ovviamente, dovrà essere specificato che trattasi di « seguito » di quello precedente.

In considerazione del fatto che le prestazioni di servizio in questione possono essere rese anche a domicilio, è consentita l'utilizzazione, al di fuori dei locali di esercizio dell'impresa, di più bollettari numerati e bollati.

E' opportuno, inoltre, rammentare che le prestazioni di servizio rese senza corrispettivo sono escluse dal campo di applicazione del tributo a norma dell'art. 3 del decreto istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto e, quindi, anche dall'obbligo di emissione della ricevuta fiscale.

Al riguardo, devesi puntualizzare che tale ipotesi ricorre, per quanto concerne le operazioni di lavorazione, riparazione o manutenzione in garanzia, solo allorquando la prestazione non comporti pagamento di corrispettivo né da parte del cliente né da terzi a titolo di rimborso.

Non verificandosi tale presupposto, se il prestatore del servizio ha diritto al rimborso da terzi sia per le prestazioni che per eventuali parti o pezzi di ricambio, la ricevuta fiscale rilasciata al cliente dovrà recare la indicazione: « corrispettivo non pagato, convenzione ... »; nel caso, invece, che venga pagato dal cliente solo il corrispettivo non coperto da garanzia, dovrà essere emessa ricevuta fiscale secondo le normali modalità di rilascio di tale documento, con l'indicazione analitica delle prestazioni effettuate, le eventuali cessioni connesse, l'importo complessivo del corrispettivo dell'operazione nonché l'importo addebitato al cliente per la parte non coperta da garanzia. La fattura (ricevuta fiscale) con la quale verrà addebitata al prestatore della garanzia l'intero o il residuo importo dovrà fare riferimento alla ricevuta fiscale rilasciata al cliente.

Allo scopo, poi, di soddisfare particolari esigenze di riservatezza connesse con le prestazioni di servizi rese in adempimento di obbligo di garanzia, nella sola copia rilasciata al cliente potrà non essere indicato il corrispettivo coperto dalla garanzia stessa, utilizzando, a seconda dei casi, o stampati mancanti, nella copia da consegnare al destinatario, della colonna recante l'importo dei corrispettivi, o stampati recanti nella copia stessa una perforazione che consenta all'esercente di staccare la detta colonna degli importi, ovvero stampati carenti, nell'originale, della carbonatura nel solo spazio relativo alla colonna dell'importo dei corrispettivi.

Può verificarsi, inoltre, l'ipotesi che all'atto dell'ultimazione della prestazione non sia ancora determinata l'entità del corrispettivo, ovvero sussistano ragioni di riservatezza che inducono ad omettere sul documento l'esposizione del corrispettivo che, in entrambi i casi, sara successivamente addebitato mediante emissione di regolare fattura (ricevuta fiscale). In tal caso la ricevuta fiscale dovrà essere emessa con la dettagliata descrizione delle operazioni effettuate e con l'indicazione rispettivamente: « corrispettivo non determinato » o « corrispettivo determinato secondo convenzione » segue fattura (ricevuta fiscale). Questa, a sua volta, dovrà fare riferimento alla ricevuta fiscale rilasciata al cliente.

In presenza di particolari esigenze dell'utilizzatore è consentito, infine, integrare le ricevute fiscali con altri dati non previsti dal decreto come quelli identificativi del cliente il quale può avvalersi di tale documento per la documentazione dei costi ai fini dell'imposizione sul reddito.

Le modalità di rilascio della ricevuta fiscale, in relazione alle possibili fattispecie che possono in pratica realizzarsi, possono così essere sintetizzate:

Prestazione ultimata, corrispettivo determinato sul posto ma non pagato: emissione di ricevuta provvisoria con l'indicazione del corrispettivo dovuto e non pagato; successiva ricevuta al saldo con riferimento alla prima.

Prestazione ultimata, corrispettivo non determinato sul posto e non pagato: emissione di ricevuta provvisoria senza indicazione di corrispettivo; successiva ricevuta al saldo con riferimento alla prima.

Prestazione ultimata con corrispettivo non determinato sul posto e versamento di acconto: emissione di ricevuta provvisoria con l'indicazione della somma versata a titolo di acconto; successiva ricevuta al saldo con riferimento alla prima.

Prestazione ultimata con corrispettivo determinato sul posto e versamento di acconto: emissione di ricevuta provvisoria con l'indicazione del corrispettivo dovuto e dell'acconto versato; successiva ricevuta al saldo con riferimento alla prima.

Prestazione ultimata, corrispettivo determinato sul posto e pagato: emissione di una sola ricevuta fiscale con l'indicazione del corrispettivo pagato comprensivo di I.V.A.

E' appena il caso di precisare che, ove anteriormente all'ultimazione del servizio sia emessa fattura-ricevuta fiscale per l'intero ammontare del corrispettivo della prestazione, deve intendersi definitivamente adempiuto l'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale, nel senso cioè che all'atto dell'ultimazione del servizio non deve essere ammessa la ricevuta fiscale.

9 - *Ricevuta fiscale - Fattura (Ricevuta fiscale) - Documenti accompagnatori.*

Nella precedente circolare n. 52 più volte richiamata è stato ribadito, come in altre analoghe occasioni, che la bolla di accompagnamento emessa ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1972, n. 627, può rendere non necessaria l'emissione della ricevuta fiscale, sempreché il documento accompagnatorio rechi anche l'indicazione del corrispettivo al lordo dell'I.V.A. Nel caso in cui il corrispettivo non sia pagato in tutto o in parte, o non sia determinabile, di tale circostanza dovrà esserne fatta menzione, come dianzi chiarito, anche sul documento accompagnatorio

Naturalmente, nella relativa fattura dovrà essere fatto riferimento al precedente documento emesso.

*
* *

Gli uffici in indirizzo e le associazioni di categoria interessati sono pregati di voler curare la più ampia divulgazione del contenuto della presente circolare.

Il Ministro: FORTE

(4171)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

Diari delle prove scritte di concorsi pubblici nazionali e circoscrizionali a posti di consigliere amministrativo, consigliere dell'informatica, consigliere delle opere civili e impianti tecnologici, consigliere delle telecomunicazioni e revisore tecnico.

Le prove scritte del concorso pubblico nazionale a cinquanta posti di consigliere amministrativo nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 20 maggio 1983, si svolgeranno in Roma, nel palazzo dello Sport, piazzale dello Sport, E.U.R., secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 6 settembre 1983, alle ore otto antimeridiane;

seconda prova scritta: 7 settembre 1983, alle ore otto antimeridiane.

Le prove scritte del concorso pubblico nazionale a dodici posti di consigliere dell'informatica nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, il cui bando e stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 17 maggio 1983, si svolgeranno in Roma, nella sala delle conferenze della stazione delle ferrovie dello Stato di Roma-Termini, via Giovanni Giolitti n. 34, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 3 ottobre 1983, alle ore otto antimeridiane;

seconda prova scritta: 4 ottobre 1983, alle ore otto antimeridiane.

Le prove scritte del concorso pubblico nazionale a dieci posti di consigliere delle opere civili ed impianti tecnologici nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 16 maggio 1983, si svolgeranno in Roma, nella sala delle conferenze della stazione delle ferrovie dello Stato di Roma-Termini, via Giovanni Giolitti n. 34, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 5 ottobre 1983, alle ore otto antimeridiane;

seconda prova scritta: 6 ottobre 1983, alle ore otto antimeridiane.

Le prove scritte del concorso pubblico nazionale a quarantadue posti di consigliere delle telecomunicazioni nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 18 maggio 1983, si svolgeranno in Roma, nella sala delle conferenze della stazione delle ferrovie dello Stato di Roma-Termini, via Giovanni Giolitti n. 34, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 7 ottobre 1983, alle ore otto antimeridiane;

seconda prova scritta: 8 ottobre 1983, alle ore otto antimeridiane.

La prova scritta dei concorsi pubblici circoscrizionali a complessivi centosettantasei posti della qualifica di revisore tecnico nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 19 maggio 1983, si svolgerà il giorno 10 settembre 1983, alle ore otto antimeridiane.

L'ubicazione delle sedi di esame per ciascuna delle località indicate nell'art. 5 del bando, sarà precisata con successivo avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1983.

(4175)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Istituto universitario di lingue e letterature straniere di Bergamo.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Istituto universitario di lingue e letterature straniere di Bergamo, gruppo di discipline n. 21, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 330 del 1° dicembre 1982, si svolgeranno presso l'Istituto universitario di Bergamo, via Salvecchio, 19, Bergamo secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 27 settembre 1983, ore 8,30;

seconda prova scritta: 28 settembre 1983, ore 8,30.

(4173)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Istituto universitario orientale di Napoli.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Istituto universitario orientale di Napoli, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 16, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 28 aprile 1982 si svolgeranno presso i locali di palazzo Giusso, piazza San Giovanni Marriore n. 30, Napoli, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 3 ottobre 1983, ore 9,30;

seconda prova scritta: 4 ottobre 1983, ore 9,30.

(4212)

Avviso di rettifica al diario delle prove di esame del concorso pubblico a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università della Tuscia di Viterbo. (Diario pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 180 del 2 luglio 1983).

Nel diario citato in epigrafe, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 143, fissato per i giorni 23-24 agosto 1983, al posto di: « ... *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 7 luglio 1983 ... », leggasi: « ... *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 7 luglio 1982 ... ».

(4174)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 62, IN FOSSANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Fossano (Cuneo).

(280/S)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1983, n. **20**.

Costituzione della fondazione Mediateca regionale toscana.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *dell'*11 *maggio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nell'ambito delle attività volte alla promozione della iniziativa culturale in Toscana, in riferimento all'art. 4 dello statuto ed all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la regione Toscana promuove la costituzione della fondazione « Mediateca regionale Toscana - M.R.T. » con sede in Firenze.

La Mediateca regionale Toscana viene costituita per la realizzazione dei seguenti compiti:

conservazione, restauro e diffusione del patrimonio audiovisivo toscano;

assistenza tecnica a sostegno di attività culturali audiovisive realizzate in Toscana da Enti, Istituti ed organismi aventi finalità culturali ed educative;

ricerca e sperimentazione audiovisiva;

documentazione audiovisiva di attività culturali prodotte in Toscana.

Art. 2.

Il consiglio regionale approva con propria deliberazione lo statuto della fondazione; la giunta regionale ed il presidente della Regione, nell'ambito delle rispettive competenze, compiono gli atti necessari per la costituzione e il funzionamento della fondazione stessa.

Art. 3.

La regione Toscana eroga L. 100.000.000 (cento milioni) per la costituzione del patrimonio della Fondazione.

La Regione eroga un contributo annuale per le spese di funzionamento di L. 20.000.000 (venti milioni) per l'anno 1982; per gli anni successivi il contributo per il funzionamento sarà erogato a norma e con le modalità di cui alla legge regionale 28 gennaio 1980, n. 11.

La Regione può altresì assegnare proprio personale per l'espletamento dei compiti della fondazione.

Art. 4.

L'onere complessivo di L. 120.000.000 derivante dalla presente legge trova copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28, nelle quote non utilizzate dei fondi globali iscritte per lire 20.000.000 al cap. 60000 e per L. 100.000.000 al cap. 60100 del bilancio di previsione dell'anno finanziario 1982.

Ai sensi dell'art. 135 della legge regionale citata al precedente capoverso, gli stanziamenti delle nuove spese sono assegnate al bilancio del corrente esercizio ai seguenti capitoli:

Cap. 16100. — Costituzione da parte della regione Toscana del patrimonio della fondazione « Mediateca regionale Toscana M.R.T. »	L. 100.000.000
Cap. 16120. — Contributo annuo della regione Toscana per il funzionamento della Mediateca regionale Toscana M.R.T.	L. 20.000.000

Art. 5.

L'art. 10 della legge regionale 28 gennaio 1980 n. 11 è così modificato:

« Nell'ambito del dipartimento istruzione e cultura vengono esercitati i seguenti compiti:

a) coordinamento delle produzioni cinematografiche ed audiovisive realizzate per iniziativa della Regione;

b) promozione e diffusione dei film e degli audiovisivi suddetti anche avvalendosi della struttura della Mediateca regionale Toscana ».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 2 maggio 1983

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 22 *marzo* 1983 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 23 *aprile* 1983.

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1983, n. **21**.

Modifiche legge regionale n. 57/80 recante contributi in conto interesse o in conto capitale per la realizzazione, modifica, adeguamento impianti di depurazione o di pretrattamento scarichi idrici imprese industriali ed artigianali di cui alla legge n. 319/76, e successive modificazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *dell'*11 *maggio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 5, primo comma della legge regionale 15 maggio 1980 n. 57, le percentuali del 35% e del 25% indicate alle lettere *a*) e *b*) sono modificate rispettivamente nel 50% e nel 40%.

Art. 2.

All'art. 6, terzo comma della legge regionale 15 maggio 1980 n. 57, le percentuali del 30% e del 20% indicate alle lettere *a*) e *b*) sono modificate rispettivamente nel 40% e nel 30%.

Art. 3.

All'art. 10, secondo comma, le parole « della autorizzazione definitiva allo scarico a norma dei comma 8, 9 e 10 dell'art. 15 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni » sono sostituite con le parole « della autorizzazione provvisoria allo scarico a norma dei comma 8 e 9 dell'art. 15 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero dell'autorizzazione definitiva allo scarico — ove concessa — a norma del comma 8 dell'art. 15 della medesima legge ».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 2 maggio 1983

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 22 *marzo* 1983 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 23 *aprile* 1983.

(3406)

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1983, n. **22.**

Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (I.R.P.E.T.). Rendiconto per l'esercizio finanziario 1980.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *dell'*11 *maggio* 1983)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1983, n. **23.**

Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (I.R.P.E.T.). Rendiconto esercizio finanziario 1981.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *dell'*11 *maggio* 1983)

(*Omissis*).

(3407)

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1983, n. **24.**

Integrazioni e modificazioni della legge regionale 19 aprile 1982, n. 33, concernente: « Disciplina degli organi collegiali sanitari ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 18 *maggio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo il terzo e sesto comma dell'art. 1, dopo il secondo e quarto comma dell'art. 2, dopo il secondo e quarto comma dell'art. 3 e dopo il secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 19 aprile 1982, n. 33, è aggiunto il seguente comma:

« In caso di assenza o impedimento di un collaboratore amministrativo dell'unità sanitaria locale, a svolgere le funzioni di segretario della commissione può essere chiamato un operatore di pari qualifica appartenente a ruoli diversi, purché abbia svolto in precedenza le funzioni stesse, oppure, in sostituzione, un assistente amministrativo ».

Art. 2.

L'art. 7 della legge regionale 19 aprile 1982, n. 33, è sostituito dal seguente:

« Art. 7 (*Compensi*). — Fino al 31 dicembre 1983 i compensi da corrispondere ai componenti le commissioni di cui alla presente legge sono stabiliti in L. 8000 per giornata di seduta e in L. 2000 per ogni visita espletata.

I compensi di cui al precedente comma per la parte eccedente la misura fissata dalla normativa statale fanno carico al bilancio regionale.

Successivamente alla data di cui al primo comma le misure dei compensi sono stabilite dal consiglio regionale.

Ai componenti le commissioni spettano, per ogni giornata di seduta, l'indennità di missione ed il rimborso forfettario delle eventuali spese di viaggio nei limiti delle disposizioni vigenti.

Il trattamento di cui al precedente comma è altresì dovuto nei casi in cui la mancanza di personale idoneo o disponibile a partecipare ai lavori delle commissioni previste dalla presente legge, determini la giunta regionale o l'unità sanitaria locale ad attivare la missione per esigenze di servizio di cui all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

In attesa della nuova disciplina nazionale unica in materia di attività delle commissioni di accertamento medico, i compensi di cui al primo comma sono liquidati ai componenti dipendenti da pubbliche amministrazioni nei modi ed alle condizioni previste dai rispettivi ordinamenti in materia di stato giuridico e trattamento economico. Analogamente è liquidato il compenso per lavoro straordinario.

Alla liquidazione e al pagamento dei compensi provvede il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale ».

Art. 3.

Dopo l'art. 7 della legge regionale 19 aprile 1982, n. 33, è inserito l'art. 7-*bis*:

« Art. 7-*bis* (*Norma transitoria*). — Al fine di garantire l'espletamento delle attività delle commissioni anche nell'attuale fase transitoria, in attesa della formazione degli organici definitivi delle unità sanitarie locali e comunque fino al 31 dicembre 1983, il comitato di gestione può ricorrere ad apposite graduatorie da formularsi tra il personale in servizio separatamente per ciascuna funzione o specialità rappresentata nelle commissioni. Le graduatorie sono formulate sulla base dell'anzianità di servizio degli operatori nella qualifica al momento rivestita ed in possesso dei requisiti necessari. A tal effetto, costituisce titolo la precedente partecipazione in seno alle commissioni nominate dalle unità sanitarie locali.

Il comitato di gestione di altre unità sanitarie locali può utilizzare, previa intesa, la graduatoria di cui al precedente comma.

Il comitato di gestione nomina con apposito atto operatori nella commissione di rispettiva pertinenza, quali è fatto obbligo di partecipazione alle relative sedute. Il predetto provvedimento ha carattere definitivo e contro di esso è ammessa la tutela giurisdizionale ».

Art. 4.

Dopo l'art. 8 della legge regionale 19 aprile 1982, n. 33, è inserito l'art. 8-*bis*:

« Art. 8-*bis* (*Unificazione dell'attività di più commissioni*). — La giunta regionale, su proposta delle unità sanitarie locali, in relazione alla difficoltà di reperire medici specialisti, nonché in relazione al numero delle domande presentate, può consentire l'inoltro delle domande stesse per l'accertamento delle invalidità di cui agli articoli 2 e 3 alla commissione costituita presso l'unità sanitaria locale avente un presidio ospedaliero con bacino di utenza multizonale ».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 10 maggio 1983

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 29 marzo 1983 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 3 maggio 1983.

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1983, n. **25.**

Interpretazione autentica dell'art. 15, secondo comma, della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 63: « Ordinamento dell'unità sanitaria locale. Attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 18 *maggio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Gli interessi originari previsti dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132, richiamata dall'art. 13, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, non sono rappresentati nel comitato di gestione dell'unità sanitaria locale, di cui all'art. 15 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 63.

Gli interessi originari, di cui al precedente comma, sono rappresentati esclusivamente a norma dell'art. 11, primo comma, lettera *a*), della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 63, nell'ambito degli organismi ivi previsti.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 10 maggio 1983

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 29 marzo 1983 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 2 maggio 1983.

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1983, n. 26.

Edilizia residenziale pubblica. Programmazione territoriale degli interventi e scelta degli operatori. Delega delle funzioni amministrative ai comuni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 18 *maggio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La presente legge disciplina la programmazione territoriale degli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata-convenzionata e detta norme per la individuazione dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia agevolata-convenzionata nonché dei beneficiari dei mutui agevolati e dei contributi individuali in conto capitale, previsti dalla legislazione vigente e delega ai comuni le relative funzioni amministrative.

Titolo I

LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 2.

I soggetti della programmazione e dell'attuazione degli interventi

Sono soggetti della programmazione:

la Regione e le province;

i comuni e le associazioni intercomunali.

Attuano i programmi dell'edilizia sovvenzionata:

gli IACP relativamente ai nuovi interventi;

gli IACP ed i comuni relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di proprietà pubblica.

Attuano i programmi di edilizia agevolata-convenzionata:

i comuni singoli o associati, gli IACP, le cooperative edilizie o i loro consorzi, le imprese di costruzione o i loro consorzi, relativamente ai nuovi interventi;

i comuni, le cooperative edilizie o loro consorzi, le imprese di costruzione o i loro consorzi, i privati singoli o riuniti in consorzio, relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.

I privati che intendano costruire od acquistare o recuperare la propria abitazione possono beneficiare dei mutui agevolati o dei contributi individuali in conto capitale previsti dalla legislazione vigente.

Art. 3.

Programma quadriennale

La Regione, in armonia con gli indirizzi programmatici per l'edilizia residenziale pubblica indicati dal CIPE ai sensi dell'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché con le previsioni del piano di sviluppo regionale e con gli altri atti di programmazione settoriale di edilizia abitativa, predispone, sentite le province, il programma regionale quadriennale degli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata, agevolata-convenzionata e dei contributi individuali e lo approva entro trenta giorni dalla comunicazione del CIPE di cui all'art. 9, n. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 4.

Contenuti del programma regionale quadriennale

Il programma quadriennale definisce:

a) gli obiettivi abitativi, economico-territoriali di razionale gestione del settore;

b) la ripartizione per aree intercomunali delle risorse finanziarie e relativi obiettivi fisici disponibili in relazione al fabbisogno abitativo;

c) la distinzione, secondo i canali di finanziamento dell'edilizia sovvenzionata e convenzionata-agevolata, di quanto destinato al recupero del patrimonio edilizio e quanto alla realizzazione di nuove costruzioni;

d) la suddivisione degli interventi fra le categorie degli operatori secondo le percentuali fissate dal CIPE;

e) il dimensionamento degli interventi minimi commisurato alle caratteristiche delle singole aree di intervento;

f) le proprietà e le caratteristiche a cui devono essere uniformati i programmi degli interventi di recupero;

g) i criteri per il dimensionamento degli interventi di edilizia convenzionata-agevolata da attribuire agli operatori;

h) le norme tecniche e procedurali per l'attuazione degli interventi comprese quelle per l'adeguamento dei prezzi;

i) gli interventi sperimentali;

l) le normative relative al conseguimento del risparmio energetico;

m) le direttive alle associazioni intercomunali per la formazione del progetto o dei progetti biennali.

Art. 5.

Proposte sovracomunali per la formazione dei progetti biennali

Sulla base dei contenuti del programma quadriennale regionale, delle proposte e dei programmi comunali, di cui al successivo art. 6, se esistenti, ogni associazione intercomunale, previa consultazione delle parti sociali ed economiche interessate, elabora una proposta di progetto biennale di intervento e la invia alla Regione entro trenta giorni dalla data di comunicazione del programma quadriennale di cui al precedente art. 4.

Le proposte di progetti di cui al comma precedente individuano:

a) la localizzazione degli interventi e la definizione degli ambiti territoriali ai quali gli interventi medesimi vanno riferiti;

b) gli interventi da attribuire in ogni comune alle diverse categorie di operatori;

c) le indicazioni di massima delle zone in cui verranno realizzati gli interventi.

Art. 6.

Proposte e programmi comunali

Le proposte ed i programmi comunali sono deliberati dai comuni tenendo conto delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici e nei relativi programmi pluriennali di attuazione, nonché delle esigenze abitative anche in rapporto al numero dei componenti la graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, al numero dei soci costituenti le cooperative edilizie, al numero di sfratti eseguiti o pendenti.

Dal fabbisogno abitativo si distinguerà quello che può essere soddisfatto attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente e quello da soddisfare con nuove costruzioni. Nei programmi di cui al primo comma del presente articolo devono essere indicate le aree da destinare a interventi intesi a realizzare nuove costruzioni.

Le associazioni intercomunali coordinano temporalmente la formazione delle proposte e dei programmi comunali di cui al primo comma ed indicano i termini per la loro presentazione.

Nelle proposte di progetto biennale delle associazioni intercomunali possono essere esclusi i comuni per i quali non sia motivato il mancato invio, nei termini indicati, dei relativi programmi comunali.

Art. 7.

Progetti biennali

La Regione, entro trenta giorni dal ricevimento delle proposte di progetti di cui al precedente art. 5, tenuto conto delle proposte stesse, approva, in attuazione del programma quadriennale il progetto o i progetti biennali di localizzazione degli interventi nei quali stabilisce anche i punteggi da attribuire ai criteri di cui ai successivi articoli 11, 12, 13 e 14 per l'individuazione degli operatori dell'edilizia residenziale agevolata-convenzionata nonché i termini della pubblicazione dei bandi di concorso di cui al successivo art. 8.

Qualora l'associazione intercomunale non sia in grado di inviare la proposta di progetto sovracomunale biennale entro un termine che consenta alla Regione di approvare il progetto biennale prima della scadenza dei novanta giorni di cui all'art. 9, n. 5, della legge 5 agosto 1978, n. 457, ovvero invii una proposta di progetto incompleta, la Regione provvede comunque all'approvazione del progetto biennale entro il termine suddetto, previa consultazione dell'associazione intercomunale e dei comuni interessati.

Entro i tre mesi precedenti all'avvio del secondo progetto biennale relativo ad ogni quadriennio, potranno essere intro-

dotte modifiche al programma quadriennale sulla base dei dati relativi allo stato di attuazione del progetto biennale precedente e/o sulla base dello stato del fabbisogno abitativo delle varie aree intercomunali.

Titolo II

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INCARICATI DELLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA AGEVOLATA-CONVENZIONATA

Art. 8.
Bando di concorso

Per la formazione delle graduatorie delle cooperative edilizie o loro consorzi, delle imprese o loro consorzi, nonché dei singoli privati, anche riuniti in consorzi, la Regione provvede ad emettere appositi bandi di concorso, nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 10, differenziati per ciascuna categoria di operatori, sulla base degli interventi definiti dal progetto biennale di localizzazione.

I bandi di concorso devono essere riferiti agli ambiti territoriali sovracomunali o comunali ai quali gli interventi si riferiscono.

Art. 9.
Requisiti dei beneficiari dei mutui agevolati

Possono beneficiare dei mutui agevolati, ovvero dei contributi individuali coloro che nel rispetto di ogni altra disposizione statale al riguardo:

a) abbiano la cittadinanza italiana;

b) abbiano la residenza o esercitino l'attività lavorativa, esclusiva o prevalente, nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando, salvo che si tratti di lavoratori emigrati all'estero;

c) non siano proprietari, nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando, essi o i costituenti il proprio nucleo familiare di altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare stesso — ovvero — in qualsiasi altra località di uno o più alloggi che, dedotte le spese nella misura del 25 %, consentano un reddito annuo superiore alle 400.000 lire;

d) abbiano dichiarato un reddito almeno pari all'importo dell'indennità speciale prevista per i pubblici dipendenti.

Ai fini della presente legge si considerano adeguate le abitazioni aventi i requisiti di cui all'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, numero 1035.

Ai fini della presente legge il nucleo familiare è individuato ai sensi dell'art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica ai figli conviventi coniugati, ovvero alle nuove coppie formatesi entro la data di ultimazione dell'alloggio.

E' vietata l'assegnazione o la vendita di più di un alloggio allo stesso nucleo familiare.

Sono altresì esclusi coloro che abbiano già ottenuto, a qualsiasi titolo, e in qualsiasi parte del territorio nazionale, l'assegnazione in uso, ovvero in proprietà o con patti di futura vendita di altri alloggi, costruiti con il concorso od il contributo dello Stato, della Regione, della provincia o dei comuni, o degli enti pubblici e con i mutui di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 715.

Il consiglio regionale, in sede di approvazione del programma quadriennale, può indicare quegli interventi che, interessando i comuni particolarmente carenti di aree edificabili, devono essere intesi come riferiti ad un ambito sovracomunale anche ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui ai commi precedenti.

Relativamente agli interventi di recupero sul patrimonio edilizio esistente, i contributi finanziari previsti dalla legislazione vigente possono essere attribuiti anche a coloro che siano proprietari di più di un alloggio, purché gli stessi siano disposti a convenzionarsi con il comune per la locazione degli alloggi recuperati ad un canone non superiore a quello calcolato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.

L'alloggio o gli alloggi oggetto del recupero non debbono aver fruito, nel passato, di altro contributo pubblico per l'acquisto, la costruzione o per il recupero.

Art. 10.
Contenuto del bando di concorso

I bandi di concorso, differenziati per ciascuna categoria di operatori, devono indicare:

a) la localizzazione dell'intervento;

b) le caratteristiche, le modalità ed i tempi dell'intervento, l'importo ammesso a contributo ed il numero di alloggi da realizzare o da recuperare, i costi massimi ammessi ai sensi dell'art. 4, lettera *g*), della legge n. 457;

c) le agevolazioni creditizie previste;

d) i requisiti soggettivi dei beneficiari (soci cooperative edilizie, acquirenti da imprese di costruzione, nonché soggetti attuatari degli interventi di recupero);

e) i criteri ed i punteggi in base ai quali verranno scelti i soggetti incaricati dalla realizzazione degli interventi;

f) la documentazione richiesta;

g) la modalità ed il termine per la presentazione della domanda;

h) le modalità per la presentazione delle osservazioni di cui all'art. 19;

i) le norme tecniche e procedurali per l'attuazione degli interventi comprese quelle relative al conseguimento del risparmio energetico, nonché quelle relative all'adeguamento dei prezzi.

Per le cooperative, il bando dovrà inoltre contenere l'indicazione che, all'atto della presentazione della domanda le cooperative stesse o i loro consorzi devono essere iscritte al registro prefettizio relativo e devono presentare, pena l'esclusione dalla relativa graduatoria, l'elenco nominativo dei soci prenotatari in numero non eccedente quello delle abitazioni indicate nel bando medesimo aumentato in misura non inferiore al 50 % e non superiore al 100% di soci aspiranti per le sostituzioni necessarie in sede di definitiva assegnazione.

Per le imprese edilizie il bando dovrà inoltre prevedere l'obbligo della iscrizione all'albo nazionale dei costruttori, nonché l'impossibilità di partecipazione per l'impresa in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo, di cessazione dell'attività ovvero non in regola con il pagamento dei contributi sociali o comunque sospesa o decaduta dall'iscrizione all'albo predetto.

Il bando di concorso è pubblicato mediante affissione all'albo pretorio del comune individuato nel progetto biennale di localizzazione, nella sede dell'associazione intercomunale e nel Bollettino ufficiale della Regione.

Della emissione del bando sarà data adeguata pubblicità.

Esso è inoltre inviato ai consolati presso gli Stati nei quali si ha una notevole presenza di lavoratori italiani.

Art. 11.
Criteri per l'individuazione delle cooperative

Nei limiti delle disponibilità definite nel progetto biennale l'individuazione delle cooperative edilizie o loro consorzi deve essere operata secondo i seguenti criteri:

reddito medio delle cooperative, derivante dal reddito dei nuclei familiari dei soci inseriti negli elenchi allegati alla domanda, determinato ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457;

anzianità di costituzione (data di omologazione del tribunale);

numero dei soci iscritti alla data del bando;

numero dei soci costituenti quota riserva;

appartenenza ad associazioni nazionali di cooperative di abitazione;

titolo di proprietà delle abitazioni (indivisa o divisa);

valutazione dell'attività precedentemente svolta;

sistemi costruttivi e tipologie proposte, rapportate alla dimensione dell'intervento;

utilizzo di fondi di energia rinnovabili e realizzazioni finalizzate al risparmio energetico;

tipologie proposte in modo da ottenere un contenimento delle superfici utili degli alloggi ed un minor rapporto Snr/Su.

Art. 12.
Criteri per l'individuazione delle imprese

Nei limiti delle disponibilità definite dal progetto biennale l'individuazione delle imprese di costruzione o loro consorzi avviene, a seguito della presentazione di apposito schema descrittivo degli interventi, sulla base dei seguenti criteri:

sistemi costruttivi e tipologie proposte, rapportate alle dimensioni dell'intervento, e prezzi di vendita degli alloggi da realizzarsi;

utilizzo di fonti di energia rinnovabili e realizzazioni finalizzate al risparmio energetico;

disponibilità a convenzionarsi con il comune per la scelta degli acquirenti degli alloggi;

curriculum circa l'attività svolta nei cinque anni precedenti nell'ambito del settore, con particolare riferimento all'attuazione della legge 5 agosto 1978, n. 457, nella regione Toscana;

certificati di buona esecuzione relativi ai lavori più importanti rilasciati dalle stazioni appaltanti;

consorzi di imprese o impresa appartenente a consorzio iscritti all'albo;

sede sociale dell'impresa nell'ambito territoriale o no dell'associazione intercomunale nel quale è realizzato l'intervento;

tipologie proposte in modo da ottenere un contenimento delle superfici utili degli alloggi e un minor rapporto Snr/Su;

impegno specifico a convenzionarsi con il comune per realizzare alloggi a mutuo ordinario;

tempi di realizzazione dell'intervento.

Art. 13.

Criteri per l'individuazione dei soggetti del recupero

Nei limiti delle disponibilità definite dal progetto biennale, l'individuazione dei soggetti incaricati della realizzazione degli interventi di recupero deve essere operata:

per i privati, singoli o riuniti in consorzio, sulla base dei seguenti criteri:

anno di costruzione del fabbricato;

tipo di intervento ai termini dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

dimensionamento dell'intervento;

recupero di alloggi non occupati;

recupero di alloggi da parte del proprietario che vi abita;

lavoratori emigrati all'estero.

Per le cooperative edilizie, oltre che sulla base dei criteri indicati alle alinee 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 del precedente art. 11, sulla base dei seguenti criteri integrativi:

anno di costruzione del fabbricato;

tipo di intervento ai termini dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

dimensionamento dell'intervento;

recupero di alloggi non occupati.

Per le imprese di costruzione, oltre che sulla base dei criteri indicati alle alinee 2, 3, 4, 6, 7 del precedente art. 12, sulla base dei seguenti criteri integrativi:

anno di costruzione del fabbricato;

tipo di intervento ai termini dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

dimensionamento dell'intervento;

recupero di alloggi non occupati;

disponibilità a stipulare con il comune la convenzione di cui all'art. 32 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Gli interventi di recupero individuati dai piani di recupero comunali hanno la priorità rispetto agli altri interventi.

Art. 14.

Criteri per l'individuazione dei soggetti beneficiari dei contributi individuali

Nei limiti delle disponibilità definite dal progetto biennale, l'individuazione dei soggetti beneficiari di contributi individuali, purché gli stessi non siano proprietari di altra abitazione, deve essere operata con i seguenti criteri:

a) per l'acquisto della prima abitazione:

provvedimenti relativi alle procedure di sfratto;
acquisto di alloggio occupato dal richiedente;
reddito familiare;
superficie dell'alloggio;
categoria catastale;
composizione del nucleo familiare;

b) per la costruzione della prima abitazione:

provvedimenti relativi alle procedure di sfratto;
ubicazione in aree comprese nell'ambito di piani di zona ex legge n. 167/62;
convenzionamento con il comune;
reddito familiare;
superficie dell'alloggio;
composizione del nucleo familiare;

c) per il recupero della prima abitazione:

anno di costruzione del fabbricato;
tipo di intervento ai sensi dell'art. 31 della legge n. 457 del 1978;
recupero alloggi non occupati;
categoria catastale;
dimensione dell'alloggio;
composizione del nucleo familiare.

Art. 15.

Assegnazione di mutui agevolati agli enti pubblici

Alla disciplina per l'assegnazione dei benefici previsti per l'edilizia agevolata convenzionata dalla legge 5 agosto 1978, numero 457, agli enti pubblici di cui al terzo comma del precedente art. 2, si provvederà con apposita disciplina legislativa regionale.

Art. 16.

Definizione dei punteggi

Il consiglio regionale in sede di approvazione dei progetti biennali di localizzazione degli interventi e comunque prima dell'emissione del bando, attribuisce ai criteri definiti nei precedenti articoli 11, 12, 13 e 14 i corrispondenti punteggi al fine di determinare una apposita graduatoria tra le domande presentate.

Titolo III

DELEGA AI COMUNI DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLA INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INCARICATI DELLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DEI BENEFICIARI DEI MUTUI AGEVOLATI.

Art. 17.

Delega ai comuni

Le funzioni amministrative di cui agli articoli seguenti, di competenza della Regione, sono delegate ai comuni secondo le norme di procedura e gli indirizzi enunciati negli articoli stessi.

Art. 18.

Presentazione delle domande

Per partecipare ai concorsi di cui alla presente legge, i soggetti interessati devono presentare domanda redatta su apposito stampato predisposto dalla Regione, da far pervenire entro e non oltre il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di pubblicazione del bando, al comune nel cui territorio sono stati localizzati gli interventi.

Alla domanda devono essere allegati, pena l'esclusione dal concorso, tutti i documenti indicati nel bando e riportati nell'elenco analitico contenuto nello stampato di cui al comma precedente.

Art. 19.

Predisposizione della graduatoria provvisoria

Nei trenta giorni successivi alla data di scadenza del bando, la commissione comunale, di cui al quarto comma del presente articolo, previa verifica dei requisiti soggettivi definiti al precedente art. 9 e della documentazione relativa ai criteri di selezione che danno luogo all'attribuzione dei punteggi, predispone la graduatoria provvisoria, specificando i motivi delle eventuali esclusioni ovvero delle eventuali riduzioni di punteggio rispetto a quanto dichiarato nella domanda.

Il sindaco ordina la pubblicazione della suddetta graduatoria per dieci giorni all'albo pretorio del comune, ne dispone la più ampia pubblicità e la invia contemporaneamente alla giunta regionale.

Entro i successivi dieci giorni i concorrenti possono presentare le loro osservazioni. Per le osservazioni inviate a mezzo di servizio postale fa fede la data di spedizione.

La commissione comunale di cui al primo comma è così composta:

il sindaco od un suo delegato, con funzioni di presidente;

due rappresentanti del consiglio comunale di cui uno di minoranza eletti con voto limitato a uno;

un rappresentante, indicato unitariamente dalle organizzazioni sindacali provinciali maggiormente rappresentative a livello regionale;

tre rappresentanti delle cooperative edilizie indicati dalle organizzazioni provinciali legalmente riconosciute e maggiormente rappresentative a livello regionale;

quattro rappresentanti indicati dalle organizzazioni provinciali degli imprenditori maggiormente rappresentative a livello regionale;

La commissione è nominata dal consiglio comunale entro trenta giorni dalla data di esecutività della deliberazione regionale di localizzazione degli interventi: decorso tale termine, la commissione è nominata e può regolarmente funzionare quando siano stati designati almeno sei componenti.

Per la validità delle sedute della commissione è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

Art. 20.

Approvazione della graduatoria definitiva ed individuazione dei soggetti incaricati della realizzazione degli interventi nonché dei beneficiari dei contributi individuali.

Nei venti giorni successivi alla data di scadenza della presentazione delle osservazioni, il consiglio comunale sulla base della proposta di cui all'articolo precedente, esaminate le eventuali osservazioni, sulle quali dovrà essersi espressa in precedenza la medesima commissione, provvede all'approvazione della graduatoria definitiva, ed individua i soggetti incaricati della realizzazione degli interventi nonché i beneficiari dei contributi individuali, con l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi seguenti.

In tutti i casi di parità si procede al sorteggio da effettuarsi in forma pubblica.

In ciascun comune nel quale il progetto biennale prevede la costruzione, da parte delle cooperative, di un numero di alloggi non superiore a 48, una stessa cooperativa può essere incaricata della realizzazione di un solo intervento; qualora il numero degli alloggi previsto sia superiore a 48, una stessa cooperativa può essere incaricata della realizzazione di non più di due interventi.

Una stessa impresa può essere incaricata della realizzazione di un solo intervento nell'ambito dello stesso comune. Per i consorzi di imprese iscritti all'albo dei costruttori il numero di interventi ammissibili è elevato a due.

Nel caso in cui nell'ambito comunale per uno o più interventi non siano pervenute domande, si provvede scegliendo l'operatore, della stessa categoria, con maggior punteggio assoluto nelle altre graduatorie dello stesso comune che non sia risultato assegnatario di altri interventi nello stesso comune. In caso di parità si procede al sorteggio.

Nel caso in cui in un comune non si verifichi la possibilità di assegnare il finanziamento programmato, questo è attribuito allo IACP.

Salvo che per i concorsi relativi alla individuazione delle imprese, per i quali debbono osservarsi le ulteriori disposizioni di cui al successivo art. 21, la deliberazione di cui al primo comma vale come ammissione al finanziamento. A tal fine il sindaco ne da comunicazione all'interessato, alla giunta regionale e all'istituto di credito indicato dal richiedente.

Nei trenta giorni successivi alla data della suddetta comunicazione il comune assegna l'area nella quale dovrà essere realizzato l'intervento di cui al bando di concorso.

In caso di rinuncia degli operatori come sopra individuati il sindaco con l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti, provvede alla loro sostituzione seguendo l'ordine delle graduatorie.

Art. 21.

Limiti regionali per gli interventi delle imprese

Nell'ambito dell'intero territorio regionale, una stessa impresa non può essere incaricata della realizzazione di più di 200 alloggi. Tale limite è elevato a 250 per i consorzi di imprese iscritti all'albo dei costruttori.

Il rispetto della disposizione di cui al comma precedente è assicurato dalla giunta regionale.

A tal fine i sindaci dei comuni nei cui territori sono stati localizzati interventi destinati alle imprese, danno immediata comunicazione alla giunta regionale delle deliberazioni con le quali vengono approvate le relative graduatorie definitive.

Entro quindici giorni dalla data della comunicazione, qualora una impresa o un consorzio d'impresa risulti vincitrice di un numero di interventi superiore ai limiti di cui al primo comma, la giunta regionale provvede a individuare gli interventi da assegnare, dando la precedenza:

a) agli interventi localizzati nell'ambito provinciale dove ha sede l'impresa;

b) agli interventi di maggiore entità.

Nei comuni interessati, i sindaci provvedono alle conseguenti sostituzioni con l'osservanza delle norme stabilite dall'ultimo comma del precedente art. 20 per il caso di rinuncia e comunicano l'ammissione al finanziamento all'interessato e all'istituto di credito dallo stesso indicato.

Art. 22.

Attestazioni del comune

Contestualmente al rilascio della concessione edilizia, il comune attesta la sussistenza dei requisiti tecnico-progettuali di cui alle norme statali e/o regionali necessari per fruire del contributo dello Stato; attesta inoltre il rispetto delle caratteristiche tecniche che hanno dato luogo all'attribuzione di punteggi preferenziali.

Il comune provvede a vistare la relazione tecnico-economica necessaria per la deliberazione del finanziamento da parte dell'istituto di credito.

Nella convenzione da stipularsi ai sensi di legge tra comune ed operatore, dovrà risultare il rispetto dei requisiti di ordine tecnico-economico prescritti dalle normative tecniche statali o regionale, nonché degli impegni assunti dall'operatore medesimo con la presentazione delle domande.

Art. 23.

Concessione del contributo

Sulla base della deliberazione del mutuo da parte dell'istituto di credito, scelto dall'operatore, e della necessaria certificazione comunale attestante anche l'inizio dei lavori, la giunta regionale delibera la concessione del contributo.

Art. 24.

Procedure per l'erogazione finale del mutuo

Ai fini dell'erogazione finale del mutuo, il comune interessato provvede al rilascio dell'attestato sul rispetto dei vincoli economici e tecnici e dei requisiti per la realizzazione dei programmi anche in relazione alla spesa sostenuta.

A tale fine, i soggetti individuati ai sensi dei precedenti articoli debbono presentare richiesta al sindaco.

La richiesta di cui al comma precedente non può essere presentata prima che lo stato di attuazione dell'intervento consenta la verifica della rispondenza dell'alloggio alle caratteristiche di progetto.

Le imprese di costruzione debbono allegare alla richiesta l'elenco completo degli acquirenti gli alloggi fruenti dei mutui agevolati.

Art. 25.

Verifica dei requisiti soggettivi

Il rilascio dell'attestato di conformità di cui all'articolo precedente, relativamente ai requisiti soggettivi, avverrà sulla scorta delle verifiche già effettuate ai sensi del precedente articolo 19.

Qualora venga esaurita la quota di riserva, per l'assegnazione degli alloggi disponibili, la cooperativa provvederà al sorteggio tra tutti i propri soci iscritti al momento del bando.

In assenza di tali soci o in caso di esaurimento, il comune provvederà al sorteggio tra tutti i soci delle cooperative dello stesso tipo che hanno partecipato al relativo bando.

Ove anche dopo tale procedimento rimangano alloggi disponibili, il comune provvederà al sorteggio tra tutti i soci della cooperativa iscritti in data successiva al bando.

Per i soci eventualmente subentrati ai sensi dei precedenti comma il possesso dei requisiti soggettivi viene accertato da parte del comune con riferimento alla data di effettuazione del sorteggio.

Per gli acquirenti degli alloggi realizzati dalle imprese, il possesso dei requisiti soggettivi viene accertato con riferimento alla data di acquisizione al protocollo comunale della richiesta di cui al precedente art. 24 ovvero, nel caso di acquirenti indicati dai comuni, con riferimento alla data del relativo provvedimento comunale di individuazione dei soggetti.

Art. 26.

Determinazione dell'onere a carico del mutuatario

L'onere a carico del mutuatario da stabilire ai sensi del primo comma dell'art. 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è determinato dalla giunta regionale sulla base dell'attestato di conformità comunale di cui al precedente art. 24.

Art. 27.
Funzioni riservate alla Regione

Nella materia delegata ai comuni ai sensi del presente titolo rimangono riservate alla Regione le seguenti funzioni:

il consiglio regionale può, in ogni tempo, con apposite deliberazioni impartire direttive di carattere generale ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 30 aprile 1973, n. 30 «Norme generali per l'esercizio del potere di delega di funzioni regionali» e dell'art. 65 dello statuto;

qualora il comune non provveda in ordine ai singoli atti inerenti le funzioni delegate ed, in particolare, quando ritardi od omissioni pregiudichino la realizzabilità degli interventi nei tempi stabiliti, può sostituirsi al comune delegato ai sensi dell'art. 66 dello statuto.

Titolo IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 28.
Ambito temporale di applicazione della legge

La presente legge si applica anche al programma di edilizia residenziale pubblica del quadriennio 1982-85 con le seguenti modalità e decorrenze temporali:

restano ferme le procedure di localizzazione degli interventi relativi all'intero quadriennio definite dalla legge regionale 7 maggio 1980, n. 38;

si applicano integralmente le norme del titolo II e III della presente legge per la realizzazione degli interventi relativi al biennio 1984-85;

resta ferma la disciplina dettata dalla legge 7 maggio 1980, n. 38, per gli interventi di edilizia sovvenzionata ed agevolata relativi al biennio 1982-83;

si individuano i soggetti beneficiari dei contributi individuali in conto capitale relativi al biennio 1982-83 applicando le disposizioni contenute nel titolo II della presente legge e secondo le modalità definite nei successivi articoli.

Capitolo I - Biennio 1982-83

CONTRIBUTI INDIVIDUALI IN CONTO CAPITALE

Art. 29.
Presentazione delle domande

Le domande, redatte ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, su apposito modulo fornito dalla Regione, devono pervenire, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando, alla Regione, ed in copia al comune e all'associazione intercomunale interessata.

Art. 30.
Individuazione dei soggetti beneficiari dei contributi

Successivamente alla data di scadenza dei bandi, la giunta regionale, sulla base dei criteri definiti al precedente art. 14 e dei punteggi definiti con apposita deliberazione dal consiglio regionale, predispone la graduatoria delle domande pervenute. In ogni caso di parità si ricorre al sorteggio. Sia la graduatoria che l'elenco dei soggetti ammessi a beneficio è approvata dal consiglio regionale.

Art. 31.
Verifica requisiti soggettivi e controllo punteggi attribuiti

Prima del rilascio del prescritto nulla-osta, la giunta regionale provvede alla verifica dei requisiti di cui al precedente art. 9, nonché di tutte le condizioni di ammissibilità al bando e della documentazione probante relativa ai criteri di selezione che hanno dato luogo all'attribuzione dei punteggi.

Qualora si verifichi la mancanza di uno o più requisiti, ovvero di alcuna delle condizioni di ammissibilità al bando, la giunta regionale dichiara la decadenza dell'assegnatario dai benefici di legge; nel caso della mancanza o della inesattezza di uno o più elementi della documentazione di cui al comma precedente, la giunta regionale provvede a correggere il punteggio assegnato.

Art. 32.
Reclami

Nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione della deliberazione del consiglio regionale di cui al precedente articolo 30 nel Bollettino ufficiale della Regione, potranno essere avanzati reclami avverso le graduatorie per la correzione di eventuali errori materiali, anche relativi ai punteggi.

Nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione delle decisioni della giunta regionale di cui al precedente art. 31 è ammesso reclamo avverso le medesime ai fini di cui al comma precedente.

Sui reclami previsti dal presente articolo decide la giunta regionale.

I reclami devono essere inviati con raccomandata del servizio postale, la data di spedizione della quale vale ai fini del computo dei termini di cui ai commi precedenti.

Art. 33.
Sostituzione

In casi di decadenza o di rinuncia, la giunta regionale provvede alla sostituzione degli operatori, seguendo l'ordine delle graduatorie di cui al precedente art. 30.

Art. 34.
Erogazione dei contributi

All'erogazione dei contributi provvede la giunta regionale nel rispetto delle disposizioni e delle procedure che verranno stabilite dai competenti Ministeri.

L'attestato di cui al precedente art. 24 è rilasciato dalla giunta regionale. A tal fine i requisiti soggettivi da prendere in esame sono quelli già verificati ai sensi del precedente art. 31.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 10 maggio 1983

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 29 marzo 1983 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 6 maggio 1983.

(3408)

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1983, n. **39.**

Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 12 *maggio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.
Finalità della legge

Con la presente legge la Regione, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6 e nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 4, 56 e 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dalla convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio, ratificata con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, disciplina l'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo.

Art. 2.

Definizione delle agenzie di viaggio e turismo

1) Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che svolgono le seguenti attività, ovvero una sola di esse:

a) produzione, organizzazione e vendita esclusivamente tramite altre agenzie, di: viaggi (per via terrestre, marittima ed aerea), soggiorni e crociere per singole persone o per gruppi;

b) organizzazione e vendita diretta al pubblico senza il tramite di altre agenzie, di: viaggi (per via terrestre, marittima ed aerea), soggiorni e crociere per singole persone o per gruppi.

Art. 3.

Attività connesse alle agenzie di viaggio e turismo

E' connessa all'attività delle agenzie di viaggio e turismo l'effettuazione dei seguenti servizi e prestazioni:

a) l'organizzazione di escursioni individuali o collettive e giri di città con ogni mezzo di trasporto;

b) l'accoglienza di clienti nei porti, aereoporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto;

c) la prenotazione di servizi di albergo, residence, villaggi turistici, campeggi o di ristoranti ovvero la vendita di buoni di credito per detti servizi, emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;

d) l'attività di informazione e propaganda di iniziative turistiche;

e) l'inoltro, il ritiro ed il deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;

f) il noleggio di autovetture e/o di altri mezzi di trasporto;

g) le operazioni di emissione, in nome e per conto delle imprese di assicurazione, di polizze a garanzia di infortuni ai viaggiatori e dei danni alle cose trasportate;

h) la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;

i) la prenotazione e/o vendita di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi ed aerei ed altri tipi di trasporto;

l) l'assistenza per il rilascio dei passaporti e visti consolari;

m) il rilascio ed il pagamento di assegni turistici, di assegni circolari ed altri titoli di credito per viaggiatori, di lettere di credito e di cambio valuta;

n) la distribuzione e la vendita di pubblicazioni utili al turismo quali guide, opere illustrative, ecc.

Art. 4.

Autorizzazione per l'apertura e l'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo

1) L'esercizio delle attività di cui ai precedenti articoli, sia da parte delle agenzie di viaggio che delle loro filiali e succursali, è soggetto all'autorizzazione regionale, previo nulla osta da parte degli organi di pubblica sicurezza che accertano il possesso dei requisiti di cui all'art. 11 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 733, e successive modificazioni.

Art. 5.

Rilascio dell'autorizzazione

1) L'autorizzazione è rilasciata con decreto del presidente della giunta regionale, previo parere dell'ente provinciale per il turismo competente per territorio, secondo procedure fissate dal regolamento di attuazione della presente legge; essa comporta il pagamento della tassa sulle concessioni regionali, nella misura prevista dalla legislazione vigente, nonché il versamento della cauzione di cui al successivo art. 7.

2) L'autorizzazione si intende tacitamente rinnovata con il pagamento della tassa di concessione annuale.

3) Per il rilascio dell'autorizzazione di agenzia di viaggio e turismo a persone fisiche e giuridiche straniere, si applicano le disposizioni previste dall'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

4) I titolari delle imprese hanno l'obbligo di comunicare alla giunta regionale ogni variazione delle condizioni originarie in base alle quali era stata rilasciata l'autorizzazione.

5) Dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione per nuove agenzie di viaggio e turismo deve essere data comunicazione, a cura della giunta regionale - settore turismo e industria alberghiera, al Ministero del turismo.

Art. 6.

Dislocazione territoriale delle agenzie di vendita di viaggi

1) Il consiglio regionale, su proposta della giunta, al fine di garantire un'omogenea dislocazione sul territorio della Regione delle agenzie di viaggio che svolgono esclusivamente attività di cui al punto *b*) del precedente art. 2, determina per ogni quinquennio, a far tempo dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'incremento numerico massimo delle agenzie da autorizzare.

2) Tale determinazione è effettuata tenendo conto:

a) del movimento turistico;

b) della ricettività turistico-alberghiera;

c) della popolazione residente.

Art. 7.

Cauzione

1) La misura della cauzione di cui al precedente art. 5, primo comma, è determinata con deliberazione della giunta regionale, secondo criteri fissati dal regolamento di attuazione della presente legge in relazione al tipo di attività per cui viene rilasciata l'autorizzazione.

2) La cauzione è versata alla Regione, entro dieci giorni dalla data di comunicazione del rilascio dell'autorizzazione, in contanti o in titoli di rendita pubblica esenti da vincoli, ovvero in titoli al portatore, ed è vincolata per tutto il periodo di esercizio dell'impresa; lo svincolo non può essere concesso prima di centottanta giorni dalla data di cessazione dell'attività, su richiesta dell'interessato.

3) Il mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie di cui al successivo art. 19 comporta la perdita della cauzione.

Art. 8.

Assicurazione

1) Le agenzie di viaggio di cui al precedente art. 2 sono tenute a stipulare polizze assicurative a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio ed in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, ferme restando le disposizioni previste in materia della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.).

Art. 9.

Direttore tecnico

1) L'organizzazione tecnica delle agenzie di viaggio deve essere affidata ad un direttore iscritto nel registro di cui al successivo art. 12.

Possono essere iscritti nel registro coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, previo superamento dell'esame di idoneità tecnico professionale di cui al successivo art. 10.

Il direttore tecnico dovrà prestare la propria opera in una sola agenzia, o filiale, o succursale con carattere di continuità ed esclusività.

Art. 10.

Esame di idoneità per direttore tecnico di agenzia di viaggi

1) Almeno una volta all'anno il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, indice le prove di esame di cui al precedente art. 9, finalizzate a verificare il possesso di adeguate caratteristiche professionali quali:

a) la conoscenza delle tecniche di amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio, in relazione alle attività previste dal precedente art. 3;

b) la conoscenza tecnica, legislativa e geografica del settore turistico;

c) la conoscenza di almeno due lingue straniere.

2) La commissione giudicatrice è nominata annualmente dal presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa sentita la competente commissione consiliare, ed è così composta:

a) l'assessore del settore turismo e industria alberghiera, o suo delegato, che la presiede;

b) uno o più docenti di lingue straniere oggetto d'esame;
c) un docente di scienze economiche o tecnica del turismo;
d) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali degli agenti di viaggio;
e) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore;
f) un funzionario regionale addetto al settore turismo e industria alberghiera, che espleta le funzioni di segretario senza diritto di voto.

3) Ai membri della commissione esterni alla Regione è attribuito il trattamento economico previsto dalla legislazione regionale vigente per i membri di organi collegiali.

4) Il funzionamento della commissione, il contenuto delle prove di esame ed ogni altra modalità di attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo, sono disciplinati dal regolamento di attuazione della presente legge.

Art. 11.

Registro delle agenzie di viaggio e turismo

1) Le agenzie di viaggio e turismo che hanno ottenuto l'autorizzazione sono iscritte d'ufficio nel registro regionale delle agenzie di viaggio e turismo, tenuto ed aggiornato dalla giunta regionale.

2) Il registro è articolato in settori, in relazione alle attività per le quali è stata rilasciata l'autorizzazione ai sensi del precedente art. 4, nonchè in una specifica sezione ove devono essere iscritte le agenzie appartenenti a Stati sono facenti parte della C.E.E.

3) Nel registro sono indicati il nome e la ragione sociale di ciascuna agenzia, filiale o succursale, nonchè le generalità e il domicilio del titolare e del direttore tecnico e l'eventuale stagionalità dell'attività.

4) La revoca dell'autorizzazione comporta d'ufficio la cancellazione dal registro delle agenzie di viaggio e turismo.

5) Il registro è aggiornato annualmente ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia entro il mese di gennaio di ogni anno.

Art. 12.

Registro regionale dei direttori tecnici

1) I direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo abilitati all'esercizio della professione sono iscritti, su domanda, al registro regionale dei direttori tecnici, tenuto ed aggiornato presso la giunta regionale.

2) Il registro comprende una distinta sezione ove sono iscritti i direttori tecnici abilitati, cittadini di Stati non appartenenti alla C.E.E., nonché coloro che, pur avendo conseguito l'abilitazione in altre regioni, intendano esercitare la propria attività in Lombardia.

Art. 13.

Redazione e diffusione dei programmi di viaggio

1) I programmi, gli annunci, i manifesti ed altro materiale illustrativo concernente l'organizzazione di viaggi da effettuarsi in Italia ed all'estero, diffusi da agenzie di viaggio e turismo operanti nel territorio della regione Lombardia, devono essere redatti in modo da fornire al pubblico un'informazione corretta e completa e devono contenere, ai fini della loro pubblicazione o diffusione in qualsiasi forma, le seguenti indicazioni:

a) data di svolgimento del viaggio o della crociera;
b) itinerario;
c) durata;
d) prezzo globale corrispondente a tutti i servizi previsti e condizioni di pagamento;
e) elencazione e descrizione dei servizi forniti con particolare riferimento ai mezzi di trasporto, alle caratteristiche degli alberghi, numero dei pasti e tutte le altre prestazioni comprese nel prezzo;
f) termini per le iscrizioni;
g) termini e condizioni per le rinunce ed ammontare dell'eventuale penalità;
h) modalità di rimborso delle quote pagate nei casi di:
annullamento di viaggio da parte dell'impresa;
rinuncia al viaggio da parte del cliente;
annullamento del viaggio per causa di forza maggiore o per altro motivo prestabilito;
i) periodo di validità e data di diffusione del programma;
l) denominazione dell'organizzatore del viaggio ed estremi della relativa licenza.

2) Nei documenti di viaggio deve essere fatto riferimento al relativo programma di viaggio, che costituisce l'elemento di riferimento ai fini dell'accertamento dell'esatto adempimento di quanto previsto nel programma stesso.

3) Gli inserti pubblicitari diffusi attraverso i giornali, trasmissioni radiotelevisive ed ogni altro mezzo di comunicazione non possono contenere informazioni difformi al contenuto dei programmi.

Art. 14.

Chiusura temporanea delle agenzie

1) E' consentito nell'arco di un anno solare un periodo di chiusura non superiore a quarantacinque giorni — salvo cause di forza maggiore — previa comunicazione alla giunta regionale; è invece soggetta ad autorizzazione preventiva, che non può essere comunque concessa per un periodo superiore a sei mesi, eventualmente rinnovabili una volta sola, la chiusura per periodi superiori.

Art. 15.

Organismi a carattere associativo senza scopo di lucro

1) Gli organismi a carattere associativo senza fini di lucro il cui scopo sociale consiste preminentemente e continuativamente nella promozione del turismo sociale per i propri associati, debbono servirsi, per l'organizzazione tecnica dei viaggi, di agenzie iscritte all'albo regionale.

2) Gli organismi di cui al precedente comma, possono comunque promuovere e pubblicizzare nell'ambito dei loro associati, le proprie iniziative turistico-sociali e raccogliere le adesioni.

3) Gli organismi di cui al presente articolo possono essere iscritti su domanda da corredarsi con l'atto costitutivo e con una relazione sulla consistenza organizzativa, in un registro speciale tenuto ed aggiornato presso la giunta regionale; per gli organismi già operanti la domanda deve essere presentata entro tre mesi dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione della presente legge.

Art. 16.

Esclusioni dalla presente legge

1) Non sono soggetti alle disposizioni della presente legge.:

a) i sodalizi aventi finalità politiche, sindacali, religiose, culturali o sportive che, senza scopo di lucro, organizzano ed effettuano gite occasionali in coincidenza di manifestazioni e ricorrenze, riservate esclusivamente agli appartenenti al sodalizio o ai propri associati; di tali iniziative deve essere tuttavia data comunicazione all'ente provinciale per il turismo competente per territorio, qualora abbiano durata superiore a tre giorni;
b) gli uffici la cui attività si limita alla vendita di biglietti delle ferrovie dello Stato.

Art. 17.

Escursioni e viaggi lungo percorsi serviti da autolinee in concessione

1) Le agenzie di viaggio e turismo dovranno attenersi per viaggi, gite ed escursioni lungo percorsi serviti da autolinee in concessione, alle norme previste nel regolamento di attuazione della presente legge intese ad assicurare il rispetto delle esigenze di pubblico servizio di trasporto di linee in concessione.

Art. 18.

Vigilanza della Regione

1) Spettano alla giunta regionale, secondo le disposizioni e con le modalità previste con il regolamento di attuazione della presente legge, le funzioni di vigilanza e di controllo sullo svolgimento delle attività delle agenzie di viaggio e turismo.

Art. 19.

Sanzioni amministrative

1) Ferma restando l'applicazione dell'art. 665 del codice penale, chiunque intraprenda o svolga le attività di cui ai precedenti articoli 2 e 3, anche in modo occasionale — fatto salvo quanto previsto dagli articoli 15 e 16 della presente legge — senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione è soggetto a sanzione pecuniaria da lire un milione a lire tre milioni; la sanzione è raddoppiata in caso di recidiva.

2) Si applicano inoltre le sanzioni pecuniarie da lire cinquecentomila a lire un milione e mezzo per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 16, lettera *a*).

3) L'esercizio di attività difformi da quelle per le quali è stata ottenuta l'autorizzazione, l'omissione delle comunicazioni previste dal precedente art. 5, quarto comma, nonché l'inosservanza di quanto previsto dall'art. 13 della presente legge, comportano la sospensione dell'autorizzazione, per un periodo da uno a sei mesi.

4) La mancata comunicazione della chiusura temporanea dell'agenzia o la chiusura per un tempo superiore a quello autorizzato ai sensi del precedente art. 14 comporta la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da uno a tre mesi e in caso di recidiva, la revoca dell'autorizzazione.

5) La perdita anche di uno solo dei requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione, nonché previa diffida, la mancanza di copertura assicurativa per i danni agli utenti comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione.

Art. 20.
Norma transitoria

1) I titolari di autorizzazioni rilasciate ai sensi del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2650, nonché i direttori già riconosciuti idonei ai sensi della precedente legislazione, devono essere iscritti nei rispettivi registri di cui ai precedenti articoli 11 e 12 purché ne facciano domanda alla giunta regionale, entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 21.
Regolamento di attuazione

1) Il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva il regolamento di attuazione della presente legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa.

Art. 22.
Norma finanziaria

Alle spese per la corresponsione dei gettoni di presenza e dell'eventuale rimborso delle spese di viaggio ai componenti della commissione di cui all'art. 10 della presente legge, si fa fronte con i fondi annualmente stanziati al cap. 1.1.2.3.1.322 « Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese ».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 9 maggio 1983

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 7 ottobre 1982 e riapprovata integralmente dal consiglio regionale nella seduta del 14 aprile 1983 e vistata dal commissario del Governo con nota del 3 maggio 1983, prot. n. 21402/5887*).

(3391)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100831920)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:

BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.